



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1898

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

*(Conversione in legge del DL 32/2019 – approvato dal Senato A.S. 1248)*

N. 102 – 10 giugno 2019



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1898

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

*(Conversione in legge del DL 32/2019 – approvato dal Senato A.S. 1248)*

N. 102 – 10 giugno 2019



*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>7</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 1, COMMI 1-23 .....	8
MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI .....	8
ARTICOLO 1, COMMI 24-26 .....	16
AFFIDAMENTO DI LAVORI DA PARTE DEI COMUNI .....	16
ARTICOLO 1, COMMI 27-30 .....	18
CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE IN CAPO ALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. ....	18
ARTICOLO 2 .....	19
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DI IMPRESA .....	19
ARTICOLO 2-BIS .....	20
SOGETTI COINVOLTI NEGLI APPALTI PUBBLICI .....	20
ARTICOLO 3 .....	22
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE .....	22
ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 6 .....	24
COMMISSARI STRAORDINARI .....	24
ARTICOLO 4, COMMA 6-BIS .....	28
PROSECUZIONE DEI LAVORI DEL MOSE .....	28
ARTICOLO 4, COMMA 6-TER .....	29
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA .....	29
ARTICOLO 4, COMMA 6-QUATER .....	29
UTILIZZO DEL MANUFATTO COSTRUITO SU PONTE NUOVO NORD DI PARMA .....	29
ARTICOLO 4, COMMA 7 .....	30
CONCLUSIONE DEI PROGRAMMI INFRASTRUTTURALI "6000 CAMPANILI" .....	30
ARTICOLO 4, COMMA 7-BIS E 7-TER .....	32
INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI .....	32
ARTICOLO 4, COMMI DA 8 A 12 .....	33

CONCLUSIONE DI OPERE NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1980 E 1981.....	33
ARTICOLO 4, COMMA 12-BIS.....	36
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E DI UTILIZZO DI CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI.....	36
ARTICOLO 4, COMMA 12-TER.....	36
DANNO ERARIALE.....	36
ARTICOLO 4, COMMA 12-QUATER.....	37
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.....	37
ARTICOLO 4, COMMA 12-QUINQUIES.....	38
EVENTI SPORTIVI DI SCI ALPINO.....	38
ARTICOLO 4, COMMA 12-SEXIES.....	38
FONDO FERROVIARIO DELL’AUTOSTRADA DEL BRENNERO.....	38
ARTICOLO 4, COMMA 12-SEPTIES.....	39
NODO FERROVIARIO DI GENOVA.....	39
ARTICOLO 4, COMMA 12-OCTIES.....	41
NODO FERROVIARIO DI GENOVA.....	41
ARTICOLO 4-BIS.....	42
MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA.....	42
ARTICOLO 4-TER.....	42
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO.....	42
ARTICOLO 4-QUATER.....	48
SPERIMENTAZIONE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA CONTABILE.....	48
ARTICOLO 4-QUINQUIES.....	49
MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA.....	49
ARTICOLO 4-SEXIES.....	51
ACQUISIZIONI E INTERVENTI IN MATERIA DI SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	51
ARTICOLO 4-SEPTIES.....	52
ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	52
ARTICOLO 5.....	53

RIGENERAZIONE URBANA .....	53
ARTICOLO 5- <i>TER</i> .....	56
PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE STATALE.....	56
ARTICOLO 5- <i>QUATER</i> .....	57
PROROGA MUTUI SCADUTI .....	57
ARTICOLO 5- <i>QUINQUIES</i> .....	58
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE .....	58
ARTICOLO 5- <i>SEXIES</i> .....	61
DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI EDIFICI CONDOMINIALI DEGRADATI O UBCATI IN AREE DEGRADATE.....	61
ARTICOLO 5- <i>SEPTIES</i> .....	62
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A TUTELA DEI MINORI E DEGLI ANZIANI .....	62
ARTICOLO 6 .....	66
AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 E COMMISSARI STRAORDINARI .....	66
ARTICOLO 7 .....	67
FUNZIONI DEI COMMISSARI STRAORDINARI.....	67
ARTICOLO 8 .....	68
CONTABILITÀ SPECIALI .....	68
ARTICOLO 9 .....	70
RICOSTRUZIONE PRIVATA .....	70
ARTICOLO 10 .....	71
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA .....	71
ARTICOLO 11 .....	73
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI .....	73
ARTICOLO 12 .....	73
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI .....	73
ARTICOLO 13 .....	75
RICOSTRUZIONE PUBBLICA.....	75
ARTICOLO 14 .....	77

SOGGETTI ATTUATORI.....	77
ARTICOLO 14- <i>BIS</i> .....	78
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEI COMUNI .....	78
ARTICOLO 15.....	80
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI.....	80
ARTICOLO 16, COMMII 1-3 .....	81
LEGALITÀ E TRASPARENZA.....	81
ARTICOLO 16, COMMA 3- <i>BIS</i> .....	84
POSTI DI FUNZIONE DI LIVELLO DIRIGENZIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.....	84
ARTICOLO 17.....	85
QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA .....	85
ARTICOLO 18.....	87
STRUTTURA DEI COMMISSARI STRAORDINARI .....	87
ARTICOLO 19.....	90
INTERVENTI VOLTI ALLA RIPRESA ECONOMICA .....	90
ARTICOLO 20, COMMII 1, 2 E 4.....	91
ESENZIONI FISCALI PER IMMOBILI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ .....	91
ARTICOLO 20, COMMA 3 .....	94
ESENZIONI PER FORNITURE ENERGETICHE, IDRICHE E TELEFONICHE.....	94
ARTICOLO 20- <i>BIS</i> .....	95
BILANCI DEGLI ENTI LOCALI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 .....	95
ARTICOLO 21.....	95
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AQUILA E PROVVIDENZE PER I COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE .....	95
ARTICOLO 22.....	99
PERSONALE TECNICO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI E GLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE.....	99
ARTICOLO 22- <i>BIS</i> .....	105
ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI DEI BENEFICI DELLA ZONA FRANCA URBANA.....	105
ARTICOLO 23, COMMA 1 .....	106

RICOSTRUZIONE NELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017.....	106
ARTICOLO 23, COMMA 1-BIS.....	110
CONTRIBUTI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DI AGOSTO 2016 .....	110
ARTICOLO 23-BIS .....	111
SVOLGIMENTO ANNO SCOLASTICO NELLE AREE COLPITE DAL SISMA .....	111
ARTICOLO 24 .....	113
PROROGA DISPOSIZIONI DEPOSITO E TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	113
ARTICOLO 25 .....	113
COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLE MINORI ENTRATE PER ESENZIONE DI IMPOSTE COMUNALI.....	113
ARTICOLO 26 .....	115
RISTORO DEI DANNI SUBITI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRIVATI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI .....	115
ARTICOLO 26-BIS .....	117
MISURE PER I TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 .....	117
ARTICOLO 27 .....	119
PRESIDIO DELLA ZONA ROSSA DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME E LACCO AMENO.....	119
ARTICOLO 28 .....	124
MODIFICHE AL D.LGS. N. 259/2003, RECANTE "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" .....	124
ARTICOLO 29, COMMI 1 E 1-BIS .....	128
NORMA DI COPERTURA.....	128



## ***Informazioni sul provvedimento***

---

<b>A.C.</b>	1898
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>governativa</b>
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente, riferita al testo del decreto-legge
<b>Relatore per la</b>	Lucchini (Lega)
<b>Commissione di merito:</b>	Traversi (M5S)
<b>Commissione competente:</b>	VIII Ambiente

---

### PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale (*cfr.* S. [1248](#)).

Al momento della predisposizione del presente dossier, non risulta trasmessa la relazione tecnica di passaggio.

Nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha depositato una Nota di chiarimenti sui profili finanziari (seduta della 5<sup>a</sup> Commissione del 14 maggio 2019): di tale documentazione si dà conto di seguito per le parti rilevanti ai fini della presente analisi.

Per gli emendamenti approvati dal Senato non sono disponibili relazioni tecniche o prospetti riepilogativi degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1, commi 1-23

#### Modifiche al Codice dei contratti pubblici

**Le norme** – come modificate durante l'esame al Senato<sup>1</sup> - prevedono che, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure per le quali non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, fino al 31 dicembre 2020, non trovino applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, le disposizioni fanno riferimento:

- all'articolo 37, comma 4, prevedendo che per i comuni non capoluogo di provincia non valga l'obbligo di seguire le procedure indicate dal medesimo articolo 37 relativo alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze [comma 1, lettera *a*]);
- all'articolo 59, comma 1, disapplicando il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori [comma 1, lettera *b*]);
- all'articolo 77, comma 3, rimuovendo l'obbligo di scegliere i membri della commissione per l'aggiudicazione di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC [comma 1, lettera *c*]).

Le disposizioni prevedono, tra l'altro, che:

- entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della suddetta sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa (comma 2);
- per gli anni 2019-2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Detti soggetti sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori con provvedimento legislativo o amministrativo (commi 4 e 5);
- per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (comma 6);

---

<sup>1</sup> L'emendamento 1.7 Pergreffi (testo 2), come modificato dal subemendamento 1.7 (testo 2)/161 (testo 3) Patuanelli, Romeo, ha integralmente sostituito il testo originario dell'articolo 1.

- fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo previsti per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo (commi 7 e 9);
- fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice, di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possano convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie. Il collegio è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera (commi 11-14);
- per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 216, comma 1-*bis* del Codice, con riferimento agli anni 2019-2020, le varianti da apportare al progetto definitivo siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento del valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE (comma 15).

Inoltre, le disposizioni:

- introducono l'articolo 86, comma 2-*bis*, del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), prevedendo che per l'operatore economico che partecipa alla procedura, per i soggetti di cui l'operatore economico si avvale nonché per i subappaltatori, ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione, i certificati e gli altri documenti abbiano una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il Documento unico della regolarità contributiva (DURC), la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta (comma 16);
- sostituiscono l'articolo 36, comma 6-*bis*, del Codice degli appalti, in materia di contratti sotto soglia, prevedendo, tra l'altro, che nei mercati elettronici la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione sia effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici (comma 17).

Fino al 31 dicembre 2020, si prevede che il subappalto sia indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.

Tale quota era prevista al 30 per cento nella legislazione previgente al DL 32/2019 in esame.

Fino alla medesima data è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, relative all'obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (comma 18).

Viene inoltre sostituito l'articolo 184-*ter*, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di recupero, prevedendo una specifica disciplina per le autorizzazioni relative al suddetto recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato (comma 19).

Le norme prevedono inoltre una serie di modifiche al D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche in esame riprendono sostanzialmente quelle già proposte nel testo originario dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Tali modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi (commi 20 alinea e 21).

In particolare:

- le modifiche di cui all'articolo 23 dispongono, tra l'altro, che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento siano comprese anche quelle di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del Demanio [comma 20, lettera *a*), numero 1];
- le modifiche all'articolo 35 stabiliscono, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applichi anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di

aggiudicazione contemporanea. Inoltre, si interviene sull'anticipazione del prezzo del 20 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, sostituendo in tale ambito il riferimento al termine "lavori" con quello più generale di "prestazione" [comma 20, lettera g)];

La relazione illustrativa afferma che la modifica è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture;

- le modifiche di cui all'articolo 36 riguardano le modalità di affidamento per i lavori sotto soglia, nonché le corrispondenti classi di importo. Tra l'altro, si prevede per gli importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro, l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori. Per gli importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro si prevede l'affidamenti di lavori mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori. Viene quindi introdotta una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea, con ricorso alle procedure aperte. Infine, si individua il criterio del "minor prezzo" quale regola generale di aggiudicazione dei contratti sotto soglia ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [comma 20, lettera b)];
- le modifiche di cui all'articolo 47 prevedono, tra l'altro, che i consorzi stabili eseguano le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale di detti consorzi nei confronti della stazione appaltante [comma 20, lettera l)];
- le modifiche di cui all'articolo 84 elevano, tra l'altro, da 10 a 15 anni l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali [comma 20, lettera q)];
- le modifiche di cui all'articolo 95 dispongono, tra l'altro, che tra le fattispecie per le quali è prevista l'aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia incluso anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo [comma 20, lettera t)];
- le modifiche di cui all'articolo 97 prevedono, tra l'altro, in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, che l'esclusione automatica delle offerte anomale operi quando l'appalto non riveste interesse transfrontaliero [comma 20, lettera u), numero 4)];
- le modifiche di cui all'articolo 177 differiscono al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla

data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, quota che scende al 60% nel caso dei concessionari autostradali [comma 20, lettera *bb*];

- le modifiche di cui all'articolo 183 estendono agli investitori istituzionali la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità tramite le modalità della finanza di progetto. Tali soggetti, se privi dei requisiti tecnici previsti, presentano le suddette proposte, associati o consorziati, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione;
- le modifiche di cui all'articolo 196 sopprimono, tra l'altro, l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale [comma 1, lettera *dd*];
- le modifiche di cui all'articolo 197 sopprimono, tra l'altro, la norma in base alla quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC, istituendo contestualmente il sistema di qualificazione del contraente generale con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [comma 20, lettera *ee*];
- le modifiche di cui all'articolo 216 ampliano, tra l'altro, la platea delle concessioni autostradali per le quali il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Mentre il testo previgente individuava l'ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019, il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (quindi entro il 19 aprile 2022) e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.

Si prevede infine l'emanazione di un regolamento unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice degli appalti [comma 20, lettera *gg*].

Vengono inoltre modificati gli ulteriori seguenti articoli del Codice: 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici); 26 (Verifica preventiva della progettazione); 29 (Principi in materia di trasparenza); 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni); 32 (Fasi delle procedure di affidamento); 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto); 76 (Informazione dei candidati e degli offerenti); 80 (Motivi di esclusione); 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio); 86 (Mezzi di prova); 89

(Avvalimento); 102 (Collaudo e verifica di conformità); 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo); 146 (Qualificazione); 199 (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale).

Infine, le disposizioni sopprimono l'articolo 120, commi 2-*bis* e 6-*bis*, del D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) che prevedeva l'immediata impugnazione dei provvedimenti relativi all'ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio. La soppressione si applica ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (commi 22 e 23).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** – riferita al testo originario del DL 32/2019 – risulta parzialmente utilizzabile, tenuto conto delle modifiche apportate dal Senato, per quanto attiene ai commi 20 e seguenti, recanti modifiche al D. Lgs. 50/2016.

Non risultano invece corredati di relazione tecnica i commi precedenti, introdotti durante l'esame presso il Senato.

La RT, in relazione alle modifiche al citato D. Lgs. fa presente quanto segue:

- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, il riconoscimento ai Provveditorati interregionali delle spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani generali di competenza;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 35, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 36, le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non comportano effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 47, le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi avuto riguardo alla natura ordinamentale delle stesse;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 84, attesa la natura della disposizione non si rilevano effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 95, le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 97, stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni non si rilevano effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 177, la disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 183, la disposizione ha carattere ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 196, le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 197, le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 216, le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

La RT, con riferimento alle modifiche di cui agli articoli 24, 29, 31, 59, 76, 80, 83, 86, 102, 105, 111, 146, 174 e 199 afferma sostanzialmente che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il Governo**<sup>2</sup>, durante l'esame al Senato, con riferimento alla modifica dell'art. 37 del D.lgs. 50/2016, che dà facoltà ai Comuni non capoluogo di provincia di acquisire forniture, servizi e lavori anche in misura diretta e autonoma, afferma che la disposizione è finalizzata ad ottenere benefici in termini di efficacia e di efficienza conseguenti all'ottimizzazione temporale nell'organizzazione e attuazione delle relative procedure di aggiudicazione.

Con riferimento alla modifica dell'art. 177, che differisce il termine di decorrenza dell'obbligo gravante sui titolari di concessioni in essere di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso di concessionari autostradali), il Governo afferma altresì che non risultano pregresse sanzioni comminate in base alla legislazione vigente.

Con riferimento alla modifica dell'art. 197 e all'istituzione del sistema di qualificazione del contraente generale, la cui gestione viene demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Governo infine ritiene che il MIT possa provvedere tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle modifiche relative al Codice del processo amministrativo, infine, la RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

<sup>2</sup> Con Nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo del 14 maggio 2019.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame recano, limitatamente al biennio 2019-2020, previsioni in materia di appalti pubblici, di carattere prevalentemente ordinamentale, che non sembrano, in linea di principio, suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica, nel presupposto della compatibilità con l'ordinamento europeo nonché della possibilità per i soggetti pubblici interessati di far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma.

Per quanto attiene agli adempimenti dei soggetti pubblici interessati, appaiono utili i predetti elementi con particolare riferimento:

- ai pareri espressi dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui ai commi 7 e 9;
- alle verifiche effettuate attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice, anche mediante interoperabilità fra sistemi, di cui al comma 17;
- alle verifiche sui rifiuti in ingresso negli impianti di recupero e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, di cui al comma 19.

Per quanto attiene alle modifiche di cui al Codice degli appalti:

- con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 23 del D. Lgs. 50/2016, riguardanti l'inclusione delle spese strumentali alla stesura del Piano generale degli interventi tra quelle a carico delle risorse iscritte dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite all'Agenzia del demanio, appare utile acquisire dati volti a verificare la congruità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi posti a carico delle stesse;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 177, che differiscono al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture, (60% nel caso dei concessionari autostradali), si prende atto di quanto precisato dal Governo nel corso dell'esame al Senato, circa l'assenza di sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente ed del conseguente venir meno dell'eventuale gettito ad esse connesso;

- per quanto attiene, infine, alle modifiche all'articolo 197, che istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale con gestione affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si prende atto di quanto affermato dal Governo durante l'esame in prima lettura circa la possibilità per il MIT di provvedere tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sarebbe peraltro utile acquisire dati ed elementi volti a confermare tale assunzione di invarianza finanziaria.

## **ARTICOLO 1, commi 24-26**

### **Affidamento di lavori da parte dei comuni**

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 912, della L. 145/2018 prevede che, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, possano procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure utilizzate per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – sopprimono l'articolo 1, comma 912, della L. 145/2018, sopra descritto (comma 24).

Le disposizioni prevedono altresì che per il periodo di vigenza del DL 32/2019 in esame siano fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, comma 912, della L. 145/2018 sopra riportato, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del medesimo DL 32/2019 hanno avviato l'*iter* di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 (che assegna ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2019) e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Vengono altresì modificati i termini per i suddetti comuni relativi all'utilizzo dei contributi come segue:

- l'inizio dell'esecuzione dei lavori è posticipato dal 15 maggio al 10 luglio 2019;
- nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il termine per la revoca, parziale o integrale, del contributo è posticipato dal 15 giugno al 31 luglio 2019;
- l'inizio dell'esecuzione dei lavori per i comuni cui sono stati assegnati contributi derivanti dalla revoca dei medesimi sopra riportata è posticipata dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 (comma 25).

Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 26).

Il **prospetto riepilogativo** relativamente al comma 24 non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferita al comma 24 afferma che la disposizione è a carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 25 e 26, introdotti dal Senato, non sono corredati di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame prevedono che, alla luce delle modifiche apportate alla normativa in materia di appalti pubblici, siano fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 1, comma 912, della L. 145/2018, relativi all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, per i soli comuni che hanno avviato l'*iter* di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018. Vengono altresì posticipati i termini previsti dalla L. 145/2018 e relativi alle scadenze previste per la fruizione dei contributi erogati ai comuni. In proposito, si prende atto che lo slittamento dei termini risulta comunque ricompreso entro l'esercizio 2019 ed è relativo a finanziamenti già previsti a legislazione vigente. Appare tuttavia utile acquisire conferma che la nuova modulazione dei termini sia compatibile con l'andamento di cassa previsto a legislazione vigente.

In proposito, si ricorda che all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 erano ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	400,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	300,0	100,0	0,0

Si prende infine atto che il Ministero dell'interno provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ARTICOLO 1, commi 27-30**

#### **Centralizzazione delle committenze in capo alla società Sport e Salute S.p.A.**

**Le norme** – inserite durante l'esame presso il Senato – introducono l'articolo 38, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) prevedendo che, al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e Salute S.p.A. (ex CONI servizi<sup>3</sup>) sia qualificata di diritto centrale di committenza e possa svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport (comma 27).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, le risorse del Fondo sport e periferie sono trasferite alla società Sport e Salute spa, la quale subentra nella gestione del fondo e dei rapporti pendenti (comma 28).

Per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio dello sport si avvale della società Sport e Salute SpA. (comma 29).

L'articolo 15 del DL 185/2015, Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). A tal fine è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel

<sup>3</sup> Coni e Servizi s.p.a. è inserita nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

2017. L'articolo 1, comma 362, della L. 205/2017, al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con DPCM sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del DL 185/2015, relativo alla realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.

Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri per i rimpatri<sup>4</sup> resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del DL 113/2018, che autorizza, per un periodo non superiore a tre anni e per importi non superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori relativi ai centri per i rimpatri, (comma 30).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame qualificano la società Sport e Salute s.p.a. come centrale di committenza, autorizzandola a svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport.

In proposito, andrebbero chiariti i profili finanziari delle disposizioni, precisando se possano configurarsi in capo alla società Sport e Salute s.p.a. maggiori oneri istruttori relativi al ruolo di centrale di committenza.

## **ARTICOLO 2**

### **Procedure di affidamento in caso di crisi di impresa**

**Le norme** – come modificate durante l'esame al Senato - sostituiscono integralmente l'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa (comma 1).

Rispetto alla normativa previgente, la nuova formulazione del suddetto articolo 110 del D. Lgs. 50/2016:

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 286/1998.

- conferma che le stazioni appaltanti - in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione o di recesso dal contratto, ovvero ancora in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto - hanno l'obbligo di interpellare progressivamente i soggetti che hanno preso parte all'originaria procedura di gara, seguendo la relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario. Tale obbligo non si applica qualora sia stata autorizzata la prosecuzione dei contratti stipulati dall'impresa in crisi;
- prevede che, previa autorizzazione, l'impresa fallita possa eseguire i contratti già stipulati ma non partecipare a nuove gare. Viene invece consentito all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità di partecipare alle gare.

Le novella si applica alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e la data di entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo 14/2019 si applicano le disposizioni dell'articolo 372 ivi previsto, che modifica l'articolo 48 del Codice dei contratti (commi 2 e 3).

Il comma 4 apporta modifiche alla prosecuzione dei contratti pendenti nelle imprese in crisi.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** – riferita al testo iniziale - afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

## **ARTICOLO 2-bis**

### **Soggetti coinvolti negli appalti pubblici**

**Normativa vigente.** L'art. 1 del DL n. 135/2018 ha istituito, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione speciale con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI che

sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La garanzia della sezione speciale è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati come «inadempienze probabili».

La garanzia è subordinata alla sottoscrizione di un piano per il rientro del finanziamento: la garanzia può essere escussa dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano.

La garanzia è concessa a fronte del versamento alla sezione speciale, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

L'efficacia delle disposizioni in esame è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La relazione tecnica conferma che la dotazione finanziaria della sezione speciale, di 50 milioni, è posta a valere sulle vigenti disponibilità del Fondo di garanzia ed afferma che, dunque, essa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**La norma**, introdotta dal Senato, reca una serie di interventi concernenti le imprese.

Si interviene, in prima battuta (comma 1), sul Fondo di garanzia in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione di finanziamenti e allo stesso tempo creditrici delle pubbliche amministrazioni: in particolare, rispetto allo schema di funzionamento sopra descritto, si prevede che le garanzie possano essere concesse su finanziamenti "anche se assistiti" da ipoteca (invece che: "ed anche assistiti") e che la quota massima del premio che può essere posta a carico della PMI sia stabilita con il decreto ministeriale attuativo della misura, invece di essere fissata per legge nella misura di un quarto.

Inoltre (commi 2 e 3), per quanto riguarda la nomina degli organi di controllo nelle società, si modificano<sup>5</sup> i requisiti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, rendendoli meno stringenti.

In particolare, restando invariate le ulteriori ipotesi previste a legislazione vigente, si prevede che la nomina sia obbligatoria se una società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro (in luogo dei due milioni attualmente previsti); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro (in luogo di due milioni); 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (in luogo di 10).

In proposito si rammenta che alla norma ora novellata non sono stati ascritti effetti di finanza pubblica.

---

<sup>5</sup> Intervenendo sull'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza) e sull'articolo 2477 del codice civile.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo aggiuntivo non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne il comma 1 (Fondo di garanzia per imprese in difficoltà creditrici della p. a.) in quanto le modifiche hanno carattere procedurale ed operano comunque nel limite delle risorse stanziare senza mutare il carattere della garanzia.

Allo stesso modo non si formulano osservazioni in merito ai commi 2 e 3 (requisiti minimi per la nomina dei revisori) stante il carattere ordinamentale della previsione e tenuto conto della neutralità della norma novellata.

### **ARTICOLO 3**

#### **Semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche**

**La norma**, modificata dal Senato, novella in più punti il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 (comma 1).

Con la modifiche intervenute al Senato, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa autorizzare, con proprio decreto, i laboratori ad effettuare anche prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti<sup>6</sup>. A tal fine, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adotta specifici provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1, lett. 0a) e comma 1-*bis*).

Si interviene sull'articolo 65 del T.U. prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, tramite posta elettronica certificata (PEC). Si recano poi semplificazioni procedimentali, eliminando la triplice copia documentale e introducendo il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) nelle comunicazioni dello sportello unico [comma 1, lettera *a*]).

Durante l'esame al Senato, si è intervenuto sulla modifica dell'articolo 67 in materia di collaudo statico prevedendo che il relativo certificato non venga rilasciato in tre copie ma sia inviato tramite posta elettronica certificata (PEC); inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 8-*ter* relativo agli interventi qualificati in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" ovvero "privi di rilevanza" - secondo l'articolo 94-*bis*, introdotto alla successiva lettera *d*) – per cui si prevede che il certificato di collaudo sia

---

<sup>6</sup> Con l'introduzione della lettera *c-bis*) all'articolo 59, comma 2 del D.lgs. n. 380/2001.

sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori [comma 1, lettera *b*]).

Inoltre, viene novellato l'articolo 93 del T.U., in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5 [comma 1, lettera *c*]).

Si prevede che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che debba essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche (nuovo comma 3). I progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati - anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto - da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (nuovo comma 4). Infine per tutti gli interventi si attribuisce al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del TU edilizia (nuovo comma 5).

Infine, viene introdotto nel T.U. edilizia il nuovo articolo 94-*bis* che distingue - ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del T.U. edilizia - tre tipologie di interventi: rilevanti, di minore rilevanza e interventi privi di rilevanza. Si demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, e già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie. A seguito dell'emanazione delle linee guida, si prevede che le Regioni adottino specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Inoltre, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, si stabilisce:

- il divieto di iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94;
- in deroga all'articolo 94, comma 1, le disposizioni sull'obbligo di preventiva autorizzazione scritta non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".

Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 (*Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*) e 67, comma 1, del T.U. edilizia [comma 1, lettera *d*]).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che gli adempimenti posti a carico delle regioni (controlli a campione) e degli sportelli unici (ricevimento delle dichiarazioni) possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 4, commi da 1 a 6**

##### **Commissari straordinari**

**Le norme** prevedono che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari<sup>7</sup>, il Presidente del Consiglio dei ministri disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1). Detti Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari<sup>8</sup> sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. Sono dettate ulteriori disposizioni volte alla definizione dei procedimenti amministrativi connessi con gli interventi infrastrutturali in oggetto in tempi stringenti (comma 2).

Con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato è stato stabilito che i termini abbreviati appena descritti per il completamento delle procedure amministrative si applicano anche per le

---

<sup>7</sup> Con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato ha stabilito che tali interventi prioritari sono individuati con DPCM da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre è stato stabilito che entro il 31 dicembre 2020 possono essere adottati ulteriori DPCM seguendo la procedura prima descritta per individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

<sup>8</sup> D'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti.

procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale.

Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici<sup>9</sup>. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (comma 3).

I Commissari straordinari operano in raccordo con InvestItalia<sup>10</sup> anche con riferimento alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche, e trasmettono al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso il Senato è stato stabilito che le modalità e le deroghe di cui al presente comma e ai commi 2 e 3 si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto<sup>11</sup> e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici<sup>12</sup>. Il medesimo emendamento approvato al Senato ha anche previsto che le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, fino ad un massimo di una quota del 2 per cento, possono essere utilizzate per attività di assistenza tecnica ai progetti e ai Commissari attuatori (comma 4).

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>13</sup> sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella massima prevista a legislazione vigente<sup>14</sup>. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni (comma 5).

---

<sup>9</sup> Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 - e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

<sup>10</sup> È la struttura di missione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

<sup>11</sup> Di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019.

<sup>12</sup> Di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>13</sup> Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>14</sup> Indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La previsione che l'avvalimento avvenga "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" è stata inserita nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

Si stabilisce, infine, che, al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<sup>15</sup> sia nominato un apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Anche in questo caso il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore ai limiti previsti dalla legislazione vigente. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima (comma 6).

La previsione che l'avvalimento avvenga "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" è stata inserita nel corso dell'esame in prima lettura al Senato.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** - riferita al testo originario del provvedimento - con riferimento ai commi da 1 a 5 riassume il contenuto delle disposizioni e fornisce le seguenti valutazioni:

- il raccordo dei Commissari straordinari con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, previsto dal comma 2, comporta lo svolgimento di attività che rientrano tra quelle istituzionali dei Provveditorati stessi e, di conseguenza, vi si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;
- analogamente, il raccordo con InvestItalia, previsto dal comma 4, sarà svolto nell'ambito delle risorse già autorizzate dalla norma istitutiva di tale struttura di missione;
- i commissari potranno avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle norme recate dal comma 6, la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla

---

<sup>15</sup> Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale siciliana.

realizzazione delle opere e dal compenso del Commissario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Con nota depositata nel corso dell'esame presso il Senato<sup>16</sup> il Governo ha chiarito che nel quadro economico dei singoli interventi da realizzare sono ricomprese le somme a disposizione della stazione appaltante tra le cui voci figurano quelle inerenti alle spese per accertamenti e indagini, alle spese per l'acquisizione di aree o immobili e per i pertinenti indennizzi, alle spese tecniche relative alla progettazione, nonché alle spese tecniche relative alla direzione dei lavori. Poiché dunque i costi delle strutture commissariali create saranno poste a valere su tali importi, l'eventuale creazione di strutture commissariali non crea alcun presupposto di dequalificazione della spesa.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme recate dai commi da 1 a 5 definiscono una cornice di carattere generale per la nomina di Commissari straordinari incaricati di realizzare interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Nell'ambito di tale quadro i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera ed il compenso per i Commissari straordinari sono demandati a singoli DPCM. Per quanto riguarda, in particolare, i compensi per i Commissari, posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non si formulano osservazioni nel presupposto che la relativa spesa non influisca sugli interventi da realizzare. Per quanto riguarda i restanti oneri per la rielaborazione e l'esecuzione delle opere, rimesse all'approvazione con DPCM, andrebbe acquisita conferma che dalle nuove procedure di accelerazione o realizzazione degli interventi non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a normativa vigente.

Con riferimento alla possibilità che i commissari si avvalgano delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società pubbliche per la realizzazione delle opere, si rileva che la norma non appare prevedere specifiche limitazioni procedurali mentre la relazione tecnica fa riferimento a "convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Ciò posto

---

<sup>16</sup> Si fa riferimento alla Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze depositato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 14 maggio 2019.

andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della disposizione.

Analoghe osservazioni, per i profili di quantificazione, valgono con riferimento al comma 6, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione di interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.

#### **ARTICOLO 4, comma 6-bis**

##### **Proseguimento dei lavori del MOSE**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che con DPCM<sup>17</sup> sia nominato un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro ricognitivo dello stato del sistema MOSE e dei fabbisogni finanziari per la più celere conclusione dei lavori nonché per la gestione e manutenzione dell'opera secondo la modalità individuata come più efficace.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

---

<sup>17</sup> Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che le spese, ivi compreso il compenso del Commissario, gravano sul quadro economico dell'opera; inoltre il Commissario può avvalersi di strutture amministrative esistenti solo nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, appare utile acquisire conferma che le attività rimesse al Commissario possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

**ARTICOLO 4, comma 6-ter**

**Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia**

**La norma** è volta alla più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. A tal fine si prevede che le risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, siano ripartite, invece, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a definire una nuova modalità di ripartizione di somme già destinate a finalità di spesa.

**ARTICOLO 4, comma 6-quater**

**Utilizzo del manufatto costruito su Ponte nuovo nord di Parma**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste il Nuovo ponte nord<sup>18</sup> di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza

---

<sup>18</sup> Si tratta di un ponte che si trova nella città di Parma.

adeguato rispetto al livello delle piene, possano adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. È stabilito che i costi per l'utilizzo gravino sull'ente incaricato della gestione e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme sono emanate per "assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato Nuovo Ponte Nord".

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che si conferisce una mera facoltà agli enti territoriali interessati dalla disposizione che, peraltro, è volta a favorire l'utilizzo di una struttura già esistente.

#### ARTICOLO 4, comma 7

#### **Conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 campanili"**

**Le norme**, non modificate nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento"<sup>19</sup> debbono intendersi conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Si prevede, inoltre, l'assegnazione ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti delle risorse accertate in seguito a ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche **in conto residui, e non più dovute** relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Con decreto sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento per il nuovo Programma, finalizzato a lavori di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che l'esatta quantificazione delle somme disponibili, comprensiva di quelle iscritte in conto residui,

---

<sup>19</sup> I programmi erano normati dal decreto legge n. 69/2013, dalla legge n. 147/2013 e dal decreto legge n.133/2014.

con esclusione di quelle perenti, è rimessa al decreto interministeriale di ricognizione. In ogni caso, prosegue la relazione tecnica, dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato<sup>20</sup>, **il Governo** ha chiarito che, nel decreto di approvazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, il finanziamento era stato assegnato fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione nel triennio 2015-2017. Con la Convenzione MIT-ANCI si stabiliva che le eventuali economie risultanti a seguito del completamento degli interventi ammessi a finanziamento sarebbero state utilizzate per finanziare altri Comuni che avevano presentato istanza per i programmi suddetti. Tuttavia per i programmi suddetti risultava difficile l'utilizzo delle economie maturate (e che si sarebbero maturate alla chiusura degli interventi) per istanze inoltrate da altri comuni non rientranti nelle graduatorie a suo tempo approvate. Pertanto, ad oggi, tale procedura non risulta più attuale in quanto le normative edilizie, strutturali e quelle riguardanti gli appalti sono profondamente cambiate e ciò comporterebbe una revisione totale dei progetti all'epoca presentati, fermo restando la disponibilità dei Comuni interessati a portarli a compimento.

Inoltre, i fondi disponibili sul Capitolo 7543, programma di gestione 01, per l'attuazione di un "nuovo programma di finanziamento Piccoli Comuni" ammontano al 1° marzo 2019 a 14.504.927,62 derivanti dalle economie maturate in interventi ultimati dei due programmi sopra illustrati. Tali fondi, secondo quanto afferma il Governo, si incrementeranno con le economie risultanti alla data di ultimazione degli interventi in corso di attuazione e in dipendenza dell'andamento dei relativi appalti. Il Governo specifica, inoltre, che le risorse derivanti da economie, quantificate mediante istruttorie degli atti tecnico-contabili emessi dai soggetti beneficiari e a seguito di accertamento dell'importo finale ammesso a finanziamento, saranno riversate su un capitolo di bilancio da assegnare al nuovo programma di interventi in questione in sede di autorizzazione al pagamento delle rate di saldo, nell'ambito del sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria dello Stato (SICOGE).

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato: appare peraltro opportuna una conferma che gli interventi in esame non incidano su progetti attualmente in corso di esecuzione e su obbligazioni già assunte.

---

<sup>20</sup> Si fa riferimento alla Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nel corso della seduta del 14 maggio 2019.

## **ARTICOLO 4, comma 7-bis e 7-ter**

### **Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<sup>21</sup> siano individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN)<sup>22</sup> e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica<sup>23</sup>, cosiddetto « PNire 3 », connessi a progetti di sviluppo di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 7-bis).

All'onere derivante dalle norme descritte, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo<sup>24</sup> di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 7-ter).

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e che la norma rinvia ad un decreto ministeriale l'individuazione degli interventi da realizzare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 4, comma 7-bis, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, siano

---

<sup>21</sup> Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che reca la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. L'articolo 8, più in particolare tratta delle informazioni per gli utenti. Per finalità informative tale norma ha previsto che, sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico, sia resa disponibile la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale. Per la predisposizione di tale mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista nell'ambito del PNire, raccoglie le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico.

<sup>23</sup> Di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

<sup>24</sup> Si tratta del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione a suo tempo fissata in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cosiddetto "PNire 3"), a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica. Al relativo onere, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del successivo comma 7-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017.

Si rammenta che il citato Fondo è allocato sul capitolo 7385 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l'anno 2019 pari a 25 milioni di euro. Al riguardo, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle risorse del citato Fondo previsto, per finalità di copertura delle disposizioni di cui all'articolo 4-sexies del provvedimento in esame, dal successivo articolo 29, comma 1-bis, del presente decreto, cui si rinvia.

#### **ARTICOLO 4, commi da 8 a 12**

##### **Conclusione di opere nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981**

Le norme, non modificate nel corso dell'esame presso il Senato, sono volte a garantire la realizzazione e il completamento delle opere nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda<sup>25</sup>. A tal fine è prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede ad individuare:

- le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi previsti [comma 8, lettera a)];

---

<sup>25</sup> Articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

- le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale [comma 8, lettera *b*];
- i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 289/2002 [comma 8, lettera *c*].

Si attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici, utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento. La stessa regione è autorizzata a provvedere alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione<sup>26</sup> (comma 9).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà costituito un apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce “Lioni-Grottaminarda”, anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione ed il funzionamento del Comitato, formato da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza - che operano senza attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10).

Conseguentemente si prevede la riassegnazione delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario *ad acta*, alle amministrazioni titolari degli interventi (comma 11).

Si prevede che, per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applichi l'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. L'articolo 74 citato stabilisce che tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari<sup>27</sup>, non sono

---

<sup>26</sup> Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

<sup>27</sup> Di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 76/1990.

considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione (comma 12).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che le norme in oggetto non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto:

- non recano oneri aggiuntivi atteso che le amministrazioni individuate provvederanno all'evasione delle incombenze di rispettiva competenza per la realizzazione o il completamento delle opere con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- non si realizza alcuna duplicazione di oneri subentrando le strutture delle amministrazioni individuate a quelle del Commissario senza sovrapposizione alcuna.

Nel corso dell'esame presso il Senato,<sup>28</sup> **il Governo** ha chiarito che il finanziamento necessario al completamento dell'asse viario "Lioni-Grottaminarda" è già stato stanziato, in parte, con precedenti provvedimenti. Il Governo, sulla base del quadro economico già definito, indica che l'importo complessivo necessario per il completamento dell'opera ammonta a 430 milioni di euro. L'opera è stata finanziata a partire dall'anno 2013 pur rientrando negli schemi territoriali post terremoto dell'Irpinia del 1980. E' stato fornito anche un prospetto dei finanziamenti già reperiti che ammontano a 360 milioni di euro; dovranno essere reperiti, pertanto, 70 milioni di euro. A tal proposito il Governo ha evidenziato che in sede di approvazione del progetto il cessato Commissario *ad acta* ha stabilito, con proprio decreto, che in caso di finanziamento parziale dell'opera si proceda per stralci, sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi tempi di assegnazione, ferme restando le condizioni rivolte a conservare invariato l'importo del progetto.

Il Governo ha, altresì, esplicitato che, in relazione alle effettive disponibilità delle risorse, si è provveduto alla redazione ed approvazione della progettazione di lotti esecutivi funzionali e ad avviare gli espropri e le attività esecutive. Tali attività esecutive registrano un avanzamento complessivo di circa 75 milioni di euro rispetto alle risorse complessive di 360 milioni di euro, come dichiarato nella propria nota in data 5 febbraio 2019 dal responsabile del procedimento nominato dalla Regione Campania con decreto n 18 del 10/02/2010.

Relativamente alla disposizione di cui al comma 12, si conferma che l'ambito territoriale degli interventi di cui ai commi 8 e 9 è quello di applicazione dell'art. 86 della legge n. 289/2002 - ossia di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici del 1980 e del 1981 - perfettamente coincidente a quello contemplato dall'articolo 74, comma 2 del decreto legislativo n. 76/1990. Si escludono, pertanto, eventuali maggiori

---

<sup>28</sup> Si fa riferimento alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze depositata nel corso della seduta del 14 maggio 2019.

oneri per mancato gettito IVA in quanto non si prevede un ampliamento dell'area di non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative alle opere predette, rispetto a quanto stabilito dal citato articolo 74.

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto concerne il finanziamento e la realizzazione dell'opera, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni subentranti dispongano delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività connesse al predetto completamento delle opere. Su tali aspetti è necessario acquisire l'avviso del Governo.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*bis***

##### **Modalità di ripartizione e di utilizzo di contributi per gli investimenti**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, inseriscono il comma 148-*bis* nell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). In particolare si prevede che le norme dettate per la ripartizione fra i comuni dei contributi agli investimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della stessa legge di bilancio 2019 per gli anni dal 2021 al 2033, si applichino anche ai contributi per l'anno 2020 previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge n. 205/2017. Sono conseguentemente disapplicate le vigenti norme<sup>29</sup> che regolavano la ripartizione dei contributi previsti dal citato comma 853.

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma disciplina la modalità di ripartizione di somme già stanziare.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*ter***

##### **Danno erariale**

**Le norme**, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, modificano l'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che tratta dell'*azione di responsabilità nei casi sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti*. Il testo vigente, fra l'altro, stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di

---

<sup>29</sup> Articolo 1, commi da 854 a 861 della legge n. 205/2017.

contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. Le modifiche stabiliscono che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente.

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma assume carattere prevalentemente ordinamentale; pertanto la stessa non appare suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Peraltro, tenuto conto che le disposizioni incidono sul regime di responsabilità per danno erariale rispetto a specifiche fattispecie, sarebbero utili elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti indiretti connessi alla realizzabilità delle relative pretese risarcitorie.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*quater***

##### **Comitato interministeriale per la programmazione economica**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che tratta della *costituzione e delle attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica*. In particolare il comma 1 del testo vigente stabilisce che il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le modifiche in esame stabiliscono che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal ministro presente più anziano per età.

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**

**In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*quinquies***

##### **Eventi sportivi di sci alpino**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, modificano l'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che tratta di eventi sportivi di sci alpino.

Il testo vigente dell'articolo, fra l'altro, prevede che con DPCM sia nominato un commissario con il compito di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Il commissario provvede alla stesura di un piano di interventi che include, ad esempio, la progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune e l'adeguamento degli impianti esistenti, la progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune e di nuove piste per lo sci da discesa. La norma vigente prevede anche che la consegna delle opere previste dal piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019 e che alla consegna delle opere il commissario cessi dalle sue funzioni. Le finalità della norma sono finanziate dalle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e da una autorizzazione di spesa recata dal comma 12 del citato articolo 61 che reca fondi fino al 2021.

Le modifiche approvate al Senato prevedono che il termine finale per la consegna delle opere previste dal piano del commissario sia differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021 e che solo a in tale ultima data cessi il commissario.

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe chiarito se i finanziamenti già previsti per le finalità dell'articolo 61 del decreto legge n. 50/2017 consentano il prolungamento delle funzioni del commissario. Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'estensione di due anni del periodo di realizzazione degli interventi.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*sexies***

##### **Fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero**

**Normativa vigente.** L'articolo 55, comma 13, della legge n. 449/1997 ha autorizzato la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero (Autobrennero Spa), a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad accantonare una quota dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei

collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona (cosiddetto "fondo ferroviario" dell'Autostrada del Brennero). Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta.

**La norma** aggiunge le iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova) a quelle finanziabili mediante il sopra descritto "Fondo ferroviario" dell'Autostrada del Brennero.

L'emendamento che ha introdotto il comma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame aggiunge ulteriori finalità a quelle già previste per il Fondo ferroviario dell'Autostrada del Brennero.

Essa dunque non incide in via diretta ed immediata sugli accantonamenti effettuabili in sospensione d'imposta.

Tenuto conto, tuttavia, che anche l'utilizzo (non solo l'accantonamento) del fondo avviene in sospensione d'imposta e che l'inserimento di nuove finalità appare suscettibile di comportare un incremento degli accantonamenti a fronte di nuove opere finanziabili, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di minor gettito fiscale ascrivibili al comma in esame.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-septies**

##### **Nodo ferroviario di Genova**

**La norma**, introdotta al Senato, è volta a consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.

In particolare, vengono unificati in un Progetto unico, con un limite di spesa definito in 6.853,23 milioni di euro e interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI i seguenti interventi:

- potenziamento infrastrutturale Voltri Brignole;
- linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi;
- potenziamento Genova-Campasso.

Tale finalizzazione è recepita nell'aggiornamento del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni

2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi.

Si prevede, altresì, che le risorse che si rendano disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico.

Inoltre, per quanto concerne l'intervento relativo alla Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi si prevede:

- che le opere civili degli interventi Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole e Potenziamento Genova-Campasso e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento citato, ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- l'autorizzazione all'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della Linea, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017.

L'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 ha disposto il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in favore di specifici interventi nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

L'emendamento che ha introdotto il comma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, introdotta con un emendamento non provvisto di relazione tecnica, unifica tre progetti infrastrutturali reperendo i relativi finanziamenti nell'ambito delle risorse del Contratto di programma-parte

investimenti MIT-RFI: per il progetto unificato è indicato un limite di spesa di circa 6,9 miliardi. In proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a dimostrare la disponibilità delle relative risorse nel quadro del Contratto di programma, a suffragare l'effettiva possibilità amministrativa di disporre nei tempi e nei modi necessari per l'attuazione del progetto nonché a confermare che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi ulteriori interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle medesime. Andrebbe altresì confermato che il progetto unificato sia effettivamente realizzabile nel quadro del limite di spesa individuato dalla norma.

#### **ARTICOLO 4, comma 12-*octies***

##### **Nodo ferroviario di Genova**

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – prevedono che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri nomini, senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la nomina del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova, senza oneri per la finanza pubblica.

In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti sugli effetti per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale compenso da attribuire al Commissario e dal funzionamento della struttura allo stesso riferita.

#### **ARTICOLO 4-bis**

##### **Modalità di ripartizione dei contributi concessi ai comuni per la messa in sicurezza**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono sulle norme della legge di bilancio 2018 che prevedono contributi ai comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. Le modifiche intervengono sulla procedura di recupero, da parte del Ministero dell'interno, dei contributi non utilizzati nei termini attualmente previsti, escludendo il recupero in talune fattispecie.

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme non intervengono sull'entità della spesa originariamente autorizzata.

#### **ARTICOLO 4-ter**

##### **Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso**

La norma, introdotta dal Senato, prevede<sup>30</sup> la nomina fino al 31 dicembre 2021 di un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1). Al Commissario straordinario è attribuito un compenso da determinare con decreto interministeriale in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12 (comma 2).

L'art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari per la liquidazione degli enti dissestati è composto da una parte fissa e da una parte variabile che non possono rispettivamente superare i 50 mila euro annui.

Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di 11 unità di personale, di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e 10 unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle

---

<sup>30</sup> Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

amministrazioni pubbliche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a 5 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui (comma 3).

Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le modalità indicate dalla norma (comma 4). Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella previsto dal comma 2 per il Commissario. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12 (comma 5). Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale di ANAS S.p.A. nei limiti delle risorse individuate al comma 12 (comma 7). Viene inoltre istituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi.

La Cabina di è composta dai presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'Anci, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'istruzione, nonché da un rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza (comma 8). Per la realizzazione degli interventi disciplinati dalla norma in esame viene autorizzata l'apertura di apposita

contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura (comma 11). Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per il 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 12). Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (comma 13). All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per il 2019, a 51,4 milioni di euro per il 2020 e a 51,4 milioni di euro per il 2021, si provvede:

- quanto a 0,7 milioni di euro per il 2019 e a 1,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo del Ministero delle infrastrutture sul quale confluiscono – ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 – gli importi accertati relativi ai residui passivi perenti eliminati riferiti al medesimo ministero (comma 15, lett. a);
- quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione per il medesimo esercizio dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione relativo al bilancio 2019-2021 (comma 15, lett. b);
- quanto a 20 milioni di euro per il 2019, 50 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture per euro 18 milioni per il 2019, 45 milioni per il 2020 e 43 milioni per il 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, per euro 2 milioni per il 2019, 5 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021 (comma 15, lett. c).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per il 2019, di 1.260 milioni di euro per il 2020, di 1.600 milioni di euro per il 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che agli oneri connessi alla nuova gestione commissariale, relativi ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale allo stesso intestata e, a tal fine, viene autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000 per il 2019 e di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 12). Per l'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso la norma, inoltre, autorizza la spesa di euro 20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (comma 13).

Al riguardo, pur considerato che i suddetti oneri complessivi risultano limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa, si rileva che non vengono indicate in modo completo le componenti degli oneri riferibili alle singole disposizioni di spesa come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009).

Con riguardo specifico alle spese per la gestione commissariale, infatti, dal testo del dispositivo appaiono determinabili, almeno in termini di limite massimo, solo gli oneri relativi:

- al compenso del Commissario (nel limite massimo di 100.000 euro annui) (comma 2);
- al trattamento economico dei 5 esperti nominabili nell'ambito del contingente non dirigenziale della struttura di supporto (massimo 48.000 euro annui ciascuno) (comma 3);
- al trattamento economico dei due sub commissari (nel limite massimo di 100.000 euro ciascuno) (comma 5).

Non vengono invece forniti dati o elementi relativi alle componenti relative al trattamento accessorio (per le 10 qualifiche funzionali) e all'indennità di amministrazione (per il dirigente) riconosciuti alle 11 unità di personale della struttura di supporto del Commissario (commi 3 e 4) nonché alle componenti connesse alla possibilità di avvalimento da parte del Commissario del personale ANAS, sulla base di appositi protocolli d'intesa (comma 7). Al riguardo appare opportuno un chiarimento.

Con riguardo, inoltre, all'attuazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, si evidenzia che la norma riferisce che i relativi oneri (20 milioni per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021) "sono stati stimati dai rispettivi quadri economici". Al riguardo appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la suddetta stima.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 15 dell'articolo 4-*ter* - concernente la nomina di un Commissario straordinario del Governo e l'istituzione della relativa struttura di supporto, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi volti a conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso - provvede all'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni, pari a 20,7 milioni di euro per il 2019 e a 51,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per il 2019 e a 1,4 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,4 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021;

c) quanto a 20 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per il 2019, 45 milioni per il 2020 e 43 milioni per il 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021.

Ciò posto, in merito alla copertura finanziaria prevista alla lettera *a)*, si fa presente che preliminarmente l'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle

amministrazioni interessate. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la norma in commento si riferisca al fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 1414), considerato che le risorse di conto capitale rivenienti dal medesimo accertamento (cap. 7191 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) non sono sufficienti a coprire l'onere previsto per l'anno 2020. Ciò posto, appare infine necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

In merito alla copertura prevista alla lettera *b)*, non si hanno osservazioni da formulare poiché lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla copertura prevista alla lettera *c)*, si fa presente che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari in data 18 aprile 2019. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per il 2019, a 144 milioni di euro per il 2020 e a 209 milioni di euro per il 2021, mentre quella relativa al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti è pari a 158 milioni di euro per il 2019, a 291 milioni di euro per il 2020 e a 320 milioni di euro per il 2021.

#### **ARTICOLO 4-*quater***

##### **Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile**

**La norma**, introdotta dal Senato - in relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge n. 196/2009, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 - prevede che:

- le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione (comma 1, lett. a);
- per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-*bis* della legge n. 196/2009, sono prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo articolo 34-*bis* sono prolungati di ulteriori tre esercizi (comma 1, lett. b).

L'articolo 34-*bis* della legge n. 196/2009, tra l'altro, prevede che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30 (comma 3). I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi;

- le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lett. b), della legge n. 196/2009, si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali (comma 1, lett. c).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli artt. 24, comma 5-*bis*, 27, 29 e 33, commi 4-*ter* e 4-*sexies*, della legge n. 196/2009, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato (comma 2).

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l'estensione del periodo di utilizzo dei residui appare in linea di principio suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi con riguardo a quegli esercizi per i quali – sulla base delle previsioni tendenziali predisposte a legislazione vigente – non risultava previsto l'utilizzo delle medesime somme. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

#### **ARTICOLO 4-*quinqies***

##### **Misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria**

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – prevedono che il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegni a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dalle disposizioni in vigore (di cui all'articolo 1, comma 310, della L. 266/2005), per provvedere all'ammissione a finanziamento, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del SSN, previsti negli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso (comma 1).

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del DL 98/2011 (comma 2).

Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera in qualità di Commissario *ad acta* (comma 3).

Il Commissario straordinario può avvalersi, previa convenzione, di Invitalia s.p.a. quale centrale di committenza, nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Per gli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si applicano le disposizioni sopra previste (comma 5).

Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento (comma 7).

Con DPCM sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera (comma 9).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero della salute conceda un termine ulteriore, in deroga a quello previsto a legislazione vigente, alle regioni o alle province autonome interessate, al fine di richiedere finanziamenti o di provvedere all'assegnazione dei lavori, per quelli già ammessi al finanziamento, per realizzare il programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del servizio sanitario nazionale ritenuti prioritari. In caso di mancato rispetto del nuovo termine, si provvede al commissariamento *ad acta*.

In proposito, tenuto conto che le disposizioni in esame prevedono che gli oneri per il compenso del Commissario o quelli per il supporto tecnico, compresi quelli eventualmente

relativi alla convenzione con Invitalia s.p.a., siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle relative risorse senza incidere sugli interventi da realizzare. In proposito appare utile una conferma.

Per quanto attiene agli effetti attesi in termini di cassa, andrebbe altresì confermato che l'applicazione di dette disposizioni sia compatibile con il profilo di spesa scontato nei tendenziali in base alla legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 4-*sexies***

#### **Acquisizioni e interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

**La norma**, al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.

Si evidenzia che l'articolo 29, comma 1-*bis*, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 205/2017. La norma richiamata ha istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività (c.d. programma Industria 4.0) con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Si evidenzia, peraltro, che la copertura dei suddetti oneri viene posta a carico del Fondo industria 4.0, di cui all'art. 1, comma 1091, della legge bilancio 2018. A tale riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all'effettiva disponibilità di tale risorse tenuto conto di quelle già eventualmente destinate dalla normativa vigente ad altre finalità di spesa.

## ARTICOLO 4-*septies*

### Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

**Normativa vigente.** L'art. 2 del DL n. 243/2016 ha istituito un Commissario unico con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE relative alle cause C-565/10 e C-85/13, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

**La norma,** introdotta al Senato, prevede che - al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/ 2059 e n. 2017/2181, relative alla non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - al Commissario unico di cui all'articolo 2 del DL n. 243/2016 sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa UE e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche (comma 1). I commissari straordinari<sup>31</sup> previsti dall'articolo 7, comma 7, del DL n. 133/2014 per la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in ordine all'applicazione della summenzionata direttiva, cessano le proprie funzioni ed il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dagli stessi posti in essere (comma 2). Viene demandato ad un DPCM l'individuazione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore, nonché le risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento dei medesimi interventi. Il decreto stabilisce, inoltre, la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico del Commissario unico (comma 4). Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente, con sede presso il medesimo Ministero (comma 5). Nella contabilità speciale intestata al Commissario confluiscono le risorse già intestate ai summenzionati commissari straordinari al fine di realizzare direttamente l'intervento (comma 6). Vengono, infine, modificate disposizioni dell'art. 2 del DL n. 243/2016 prevedendo, in particolare che al personale di cui il Commissario si avvale possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte (comma 7). Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

---

<sup>31</sup> Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9).

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura al Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma (commi da 1 a 8) centralizza in capo ad un'unica struttura commissariale le funzioni di intervento - svolte a normativa vigente da una pluralità di gestioni commissariali - in materia di adeguamento alle pronunce di condanna della Corte di Giustizia UE relative alla non conformità alla direttiva 1991/271/CEE in tema di acque reflue urbane. La norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria (comma 9) che prevede che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per il Commissario unico di espletare i compiti attribuiti dalla norma ad invarianza di oneri.

## **ARTICOLO 5**

### **Rigenerazione urbana**

**La norma** – modificata nel corso dell'esame al Senato – richiama (**comma 1**) l'individuazione facoltativa (già prevista a legislazione vigente), da parte delle regioni e delle province autonome, di disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444<sup>32</sup>, nonché di disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali: alla predetta individuazione, secondo la norma ora introdotta, viene attribuito il fine di orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

---

<sup>32</sup> Il decreto individua, in attuazione della legge urbanistica del 1942, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

Viene altresì disposto che, in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima sia comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

Con disposizione introdotta al Senato (comma 1, lettera b-bis), si prevede (con norma di interpretazione autentica) che le distanze minime fra fabbricati (art. 9, commi secondo e terzo, del citato dm del 1968) siano riferiti esclusivamente alle "zone C" (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle "zone B").

Il comma 1, in esame, è dichiaratamente finalizzato a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

Inoltre (comma 1-bis, introdotto dal Senato), nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80 (si tratta di un contributo per il comune di Pietrelcina ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori) è rifinanziata per 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine (comma 1-ter, introdotto dal Senato), si prevede che le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonché dei comuni di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR), rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 ai sensi della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella missione "Casa e assetto urbanistico", programma "Politiche abitative, urbane e territoriali", siano conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

In proposito si rammenta che, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2018, nella seduta del 20 dicembre 2017, la Commissione V (Bilancio) ha approvato gli emendamenti Tab. 10.3 e

Tab. 10.4, del relatore, aventi l'effetto di incrementare il Programma "Edilizia abitativa e politiche territoriali" nella misura – rispettivamente di euro 200.000 e di euro 300.000 per l'anno 2018.

Nel bilancio 2018 tali stanziamenti sono rinvenibili nel capitolo 7365, recante euro 500.000 per il 2018 in termini di competenza e di cassa.

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, non considera le norme.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che il comma 1 si pone l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di snellire, semplificare e velocizzare ulteriormente i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi, al fine di consentire la necessaria e urgente ripresa dell'attività edilizia, settore nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese, assicurando, nel contempo una drastica riduzione del consumo di suolo e favorendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si interviene in tema di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati. L'intervento normativo non comporta effetti negativi per la finanza pubblica poiché riveste carattere procedurale ed ordinamentale.

Gli emendamenti riferiti all'articolo<sup>33</sup> non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, e circa il comma 1-*bis*, il cui onere è limitato all'entità dello stanziamento. Per quanto riguarda il comma 1-*ter* (introdotto dal Senato con emendamento non corredato di relazione tecnica), che dispone la conservazione di talune somme (originariamente stanziato per il 2018 ai sensi della legge di bilancio) nel conto dei residui passivi per la reiscrizione a spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si evidenzia che, in linea generale, la reiscrizione di somme in esercizi successivi a quelli di stanziamento è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

---

<sup>33</sup> Emm. 5.5 (testo 2) e 5.33.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento - per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 - dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 80 del 2001, concernente interventi a favore del comune di Pietrelcina, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

#### **ARTICOLO 5-ter**

#### **Procedimenti di localizzazione di opere di interesse statale**

**Normativa vigente.** Il DPR n. 383 del 1994 reca la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, ossia delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti. Qualora l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi (salvo che per le opere destinate alla difesa militare), dia esito negativo, oppure non si perfezioni l'intesa tra lo Stato e la regione interessata, viene indetta una conferenza di servizi, la cui disciplina - a legislazione vigente - è individuata dall'art. 3 del medesimo DPR.

Con successive modifiche, la disciplina generale della Conferenza di servizi - originariamente recata dall'art. 14 della L. 241/1990 - è stata riformata fino a giungere all'attuale procedura, di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge medesima.

**La norma**, introdotta dal Senato, assoggetta le Conferenze di servizi per le opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici o per le quali non si perfezioni l'intesa fra Stato e regione interessata alla disciplina generale (L. 241/1990) anziché alla disciplina speciale originariamente prevista dal DPR n. 383 del 1994.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo aggiuntivo non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma modifica il regime procedurale della Conferenza di servizi prevista per talune ipotesi di localizzazione di opere di interesse statale: in proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che ai due regimi

procedurali non sono ascritti effetti finanziari dalle relative norme istitutive e che la previsione in esame appare rivestire carattere prevalentemente procedurale.

#### **ARTICOLO 5-*quater***

##### **Proroga mutui scaduti**

**Normativa vigente.** L'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (comma 1), rimettendo a un decreto ministeriale la determinazione, fra l'altro, delle funzioni, attività e passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale previsione, il D.M. 5 dicembre 2003 ha individuato, all'articolo 3, *le attività e passività trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, fra le quali talune categorie di mutui specificamente elencate (comma 4).*

**La norma,** introdotta dal Senato, al fine di consentire il completamento di opere di interesse pubblico, dispone che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5 del DL n. 269/2003 (sopra descritto), il cui piano di rimborso è scaduto il 31 dicembre 2018, e che, pertanto, risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono state destinate le somme mutate a seguito dei diversi utilizzi autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta dei ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo aggiuntivo non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione,** si rileva che la norma consente, al sussistere dei relativi presupposti, l'erogazione in mutuo di somme trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e per le quali, a legislazione vigente, non appare prevista l'erogabilità. Si rileva preliminarmente che la concessione di mutui è configurabile, nel SEC 2010, quale operazione

finanziaria, in quanto tale non incidente sull'indebitamento netto; tuttavia – anche considerato che l'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica – andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di quantificazione, relativi, in particolare, ad eventuali impatti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno nonché ad eventuali oneri amministrativi in capo al MEF.

Andrebbe altresì confermato che il profilo di cassa della spesa relativa alla realizzazione delle opere poste in essere da soggetti della p.a. sia coerente con quello già incluso nelle previsioni tendenziali.

## **ARTICOLO 5-*quinquies***

### **Disposizioni in materia di infrastrutture**

**Le norme** - introdotte nel corso dell'esame presso il Senato - intendono “assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche”. A tal fine è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata Italia Infrastrutture s.p.a., con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni sono erogate su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della Società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il Consiglio di Amministrazione (comma 1).

La Società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima (comma 2).

Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (comma 3).

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

- quanto a 0,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [comma 4, lettera a)];
- quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>34</sup> [comma 4, lettera b)];
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [comma 4, lettera c)].

L'emendamento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione** si rileva, preliminarmente che il comma 3 autorizza la spesa per la stipula di convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e la società Italia Infrastrutture s.p.a. per il supporto tecnico - amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali è il soggetto che richiede un servizio. Anche in considerazione del carattere permanente del predetto finanziamento, andrebbero acquisiti chiarimenti con riguardo ai seguenti profili.

Andrebbe in primo luogo chiarito se i predetti finanziamenti costituiranno le risorse per il complessivo funzionamento della società. In tal caso, al fine di verificarne la congruità, andrebbero stimati gli oneri che si assume che la società debba sostenere - tanto per le spese di primo impianto quanto per quelle di funzionamento - e quale sia la dotazione organica di cui dovrà, presumibilmente, avvalersi.

A quest'ultimo riguardo il comma 2 prevede la stipula di ulteriori convenzioni per l'avvalimento da parte della medesima società di personale proveniente dalle pubbliche

---

<sup>34</sup> Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti di elevata professionalità. Le predette facoltà sono consentite nell'ambito delle "risorse disponibili a legislazione vigente". Andrebbe quindi chiarito se queste ultime risorse siano le stesse derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1 (5 mln annui a regime) e, in ogni caso, quale siano i meccanismi procedurali volti a garantire che le spese per esperti e per personale non determinino maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò nel caso in cui la società di nuova costituzione dovesse essere considerata organismo "non *market*", rientrando quindi nel perimetro della p.a. ai fini dei conti europei.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che il comma 4 dell'articolo 5-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- istituzione, a decorrere dal 1° settembre 2019, della società Italia Infrastrutture Spa, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1);
- stipula di una o più convenzioni tra la predetta società e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-amministrativo, nel limite massimo di spesa autorizzata nella misura di 2 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 3).

In particolare, il citato comma 4 appresta la copertura dei suddetti oneri tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per il 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, disposto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>35</sup>. Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in

---

<sup>35</sup> Tale quota risulta pari a 12 milioni di euro per il 2019 e ad euro 9.309.900 annui a decorrere dal 2020.

ordine al fatto che la citata riduzione di risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, da imputarsi alla quota parte del Fondo medesimo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>36</sup>. Al riguardo, si ricorda che il predetto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presentato alle Camere in data 18 aprile 2019 (Atto del Governo n. 81)<sup>37</sup>. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre con riferimento alla annualità 2019, risulta pari a 158 milioni di euro.

#### **ARTICOLO 5-*sexies***

#### **Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate**

**La norma**, inserita dal Senato in prima lettura, dispone che, per gli edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105<sup>38</sup>, quarto comma, del codice

---

<sup>36</sup> Il Fondo in parola risulta iscritto sul capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta per l'anno 2019 uno stanziamento pari a 740 milioni di euro.

<sup>37</sup> Su tale schema la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazione in data 29 maggio 2019.

<sup>38</sup> Il quarto comma del citato articolo 1105 c.c. dispone che se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene

civile, la nomina di un amministratore giudiziario possa essere richiesta anche dal sindaco del Comune stesso. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. Le dichiarazioni di degrado dei suddetti edifici condominiali sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza resa a norma dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al DL n. 14 del 2017.

Si dispone inoltre, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo aggiuntivo non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma è corredata di una clausola di neutralità finanziaria. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di oneri.

#### **ARTICOLO 5-septies**

##### **Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani**

**Le norme** – introdotte durante l'esame presso il Senato – istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato (comma 1).

Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità (comma 2).

A tali interventi si dà attuazione mediante apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse sopra indicate, che costituiscono il relativo limite di spesa (comma 3).

---

eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

All'onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali), di cui all'articolo 1, comma 95, della L. 145/2018, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione e, quanto a 5 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, di cui all'articolo 20 della L. 67/1988 (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 555, della L. 145/2018 ha da ultimo incrementato di 4 miliardi le risorse da destinare al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, portandole da 24 miliardi a 28 miliardi.

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di due Fondi al fine di finanziare l'installazione di impianti di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. In base a quanto disposto dal comma 3, gli stanziamenti a valere sui rispettivi Fondi, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, costituiscono limiti di spesa.

Peraltro, poiché i predetti stanziamenti sono finalizzati, rispettivamente, all'erogazione "delle risorse finanziarie occorrenti" all'installazione dei sistemi di sorveglianza presso ogni aula di ciascuna scuola (comma 1) e presso ogni struttura di cui al comma 2, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi di quantificazione volti a confermare la sostenibilità delle relative spese all'interno dei limiti massimi individuati dal successivo comma 3, riferiti al periodo 2019-2024. Inoltre – in assenza di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e di una relazione tecnica – andrebbe esplicitata la dinamica di spesa ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica, al fine di verificare l'idoneità della copertura prevista a valere sul Fondo per gli investimenti

delle amministrazioni centrali e sulle risorse del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico in materia sanitaria.

Si ricorda, in proposito, che il prospetto riepilogativo relativo all'articolo 1, comma 95, della L. 145/2018, che ha istituito il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, prevedeva i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Fondo investimenti amministrazioni centrali	740	1.260	1.600	415	1.185	1.700	415	1.185	1.700

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che il comma 1 dell'articolo 5-*septies* istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione ai comuni di risorse finanziarie per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini.

Si segnala inoltre che il comma 2 dell'articolo 5-*septies* istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e all'acquisto di apparecchiature per la conservazione delle immagini.

Il comma 4 dell'articolo 5-*septies* provvede alla copertura del relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. In particolare si prevede che:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2019, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca. La citata disposizione prevede l'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento, per il periodo considerato, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3.300 milioni di euro per l'anno 2024. Detto Fondo è oggetto di riparto ad opera dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 81, presentato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari in data 18 aprile 2019<sup>39</sup>. Sulla base della tabella allegata a detto schema la dotazione complessiva attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sempre con riferimento al periodo considerato, è pari a 102 milioni di euro per l'anno 2019, a 144 milioni di euro per l'anno 2020, a 209 milioni di euro per l'anno 2021, a 290 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;<sup>40</sup>

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo si fa presente che dette risorse sono relative a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sono allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca stanziamenti pari a 625 milioni di euro per l'anno 2019, per 1.121,2 milioni di euro per l'anno 2020 e per 2.450 milioni di euro per l'anno 2021.<sup>41</sup> Ciò premesso, è necessario che il

---

<sup>39</sup> Su tale schema la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazione in data 29 maggio 2019.

<sup>40</sup> Si segnala che nella seduta della Commissione cultura della Camera dei deputati del 28 maggio 2019 il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano ha indicato una suddivisione degli importi attribuiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a complessivi 4 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, nei seguenti quattro settori:

- edilizia scolastica: 2,5 miliardi di euro;
- ricerca: 917 milioni di euro;
- edilizia universitaria: 400 milioni di euro e AFAM: 3 milioni di euro;
- residenze universitarie: 180 milioni di euro.

<sup>41</sup> Si ricorda che l'articolo 50, comma 2, lettera n), del decreto-legge n. 34 del 2019 ha utilizzato le risorse in questione, nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni di euro per il 2020 e di 45 milioni di euro per il 2021, per la copertura di parte degli oneri recati dal citato provvedimento.

Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 6**

### **Ambito di applicazione degli interventi relativi agli eventi sismici del 2018 e Commissari straordinari**

**La norma** indica l'ambito applicativo degli articoli del Capo II del decreto in esame (artt. 6-20) avente ad oggetto gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati<sup>42</sup> dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, di seguito denominati "eventi sismici del 2018" (comma 1).

Per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate, il Presidente del Consiglio dei ministri<sup>43</sup> nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 2018 e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 2018. I compensi dei Commissari sono determinati in misura non superiore ai limiti<sup>44</sup> di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio n. 98/2011. Gli oneri per la remunerazione dei Commissari sono a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8. La gestione straordinaria cessa il 31 dicembre 2021 (comma 2).

Sono delineati obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale (comma 3).

Si prevede infine che gli interventi e i piani prescritti dal Capo II<sup>45</sup> siano attuati in conformità di alcune norme poste a tutela dell'ambiente<sup>46</sup> (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia il carattere ordinamentale della norma e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che le risorse

---

<sup>42</sup> Elencati in apposito allegato.

<sup>43</sup> D'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per territorio.

<sup>44</sup> 100.000 euro sommando la parte fissa e la parte variabile del compenso.

<sup>45</sup> Articoli da 6 a 20.

<sup>46</sup> Sono richiamati gli articoli 4 e 5 del Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali, individuati dalla legge n. 394/1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

finanziarie di cui si avvalgono i commissari straordinari sono quelle relative alle contabilità speciali di cui al successivo articolo 8.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 7

### Funzioni dei Commissari straordinari

**Le norme** elencano le funzioni operative, di coordinamento e di vigilanza attribuite ai Commissari straordinari e definiscono le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono svolte (comma 1).

Nell'ambito di tali funzioni rientra l'obbligo per i Commissari di provvedere a dotare alcuni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018<sup>47</sup> di un piano di microzonazione sismica di III livello<sup>48</sup>. I Commissari disciplinano con propri atti la concessione di contributi ai comuni di cui all'allegato 2, con oneri a carico delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, entro il limite complessivo di 380.000 euro per l'anno 2019, di cui 299.000 euro per la Regione Siciliana e 81.000 euro per la Regione Molise [comma 1, lettera *i*]).

Per l'esercizio delle loro funzioni, i Commissari provvedono con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico (comma 2).

Con disposizione introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, si prevede che per lo svolgimento delle funzioni elencate nella norma in esame i Commissari possano avvalersi di Invitalia mediante sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8 (comma 2-*bis*).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** - riferita al testo originario - afferma che le disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione della previsione della redazione, da parte del Commissario di un piano finalizzato a dotare i comuni interessati degli studi di microzonazione sismica di III livello, attività propedeutica alla ricostruzione.

---

<sup>47</sup> Elencati nell'allegato 2 al testo.

<sup>48</sup> Come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Gli oneri connessi alla redazione di tale piano sono a carico delle risorse disponibili in contabilità speciale prevista dall'articolo 8, e sono stimati entro il limite complessivo di euro 380.000 per l'anno 2019, di cui euro 299.000 per i comuni della provincia di Catania, ed euro 81.000 per i comuni della provincia di Campobasso. La relazione tecnica fa presente che tale stima è stata effettuata con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 344, per cui i professionisti incaricati dovranno realizzare studi di microzonazione sismica di livello 1+3 ed il costo delle prove *down-hole* è stimato in euro 5.000 ciascuna. Si tratta dei medesimi parametri già utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri connessi alla microzonazione sismica per il sisma del centro Italia.

L'emendamento che ha inserito il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che la norma opera nell'ambito delle risorse della contabilità speciale, sarebbe comunque utile acquisire gli elementi alla base della quantificazione di un onere di 380.000 euro per la redazione del piano di microzonazione sismica di III livello.

Per quanto riguarda, inoltre, il comma 2, andrebbe chiarito se la norma comporti la possibilità di derogare alle norme di contabilità pubblica e se da tale deroga possano scaturire effetti onerosi non scontati a legislazione vigente.

Infine, con riferimento al comma 2-*bis*, che prevede che i Commissari possano avvalersi di Invitalia mediante sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo al medesimo articolo.

## **ARTICOLO 8**

### **Contabilità speciali**

**Le norme** istituiscono che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2018.

Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di complessivi euro 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023, con la seguente ripartizione: euro 38,15 milioni per l'anno 2019, euro 58,75 milioni per l'anno 2020 ed euro 79,80 milioni per l'anno 2021, euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania; euro 10 milioni per l'anno 2019, euro 19 milioni per

Panno 2020 ed euro 10 milioni per l'anno 2021 da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso (comma 2).

A ciascun Commissario è intestata una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie provenienti dal Fondo di cui al presente articolo, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018, alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,15 milioni di euro per l'anno 2019, 77,75 milioni di euro per l'anno 2020, 89,80 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 29 (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Contabilità speciali	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80	48,15	77,75	89,80

**La relazione tecnica** oltre a descrivere la norma, afferma che per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i territori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla microzonazione sismica, indicati all'articolo 7, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo articolo 13, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui all'articolo 15, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati all' articolo 16, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati all'articolo 18, gli interventi per la ripresa economica di cui all'articolo 19.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la relazione tecnica fornisce le stime riferite ai soli oneri derivanti dagli articoli 7 (interventi di micro-zonazione), 16 (struttura di missione) 18 (struttura commissari straordinari), 19 (interventi per la ripresa economica) e

20 (sospensione dei termini); tali articoli, per lo più, fanno riferimento alle strutture destinate a gestire gli interventi. Viceversa per lo svolgimento degli interventi di assistenza e ricostruzione previsti dai restanti articoli del Capo II non sono forniti elementi informativi di carattere numerico a sostegno della quantificazione dei residui oneri per complessivi 44,133 milioni per il 2019, 72,3 milioni per il 2020, 89,1 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022 ed il 2023.

Pertanto, pur rilevando che gli interventi saranno complessivamente limitati alla dotazione finanziaria appostata sulla contabilità speciale, non risulta possibile individuare - per le misure diverse da quelle di cui agli articoli prima richiamati - l'onere imputabile alle singole misure previste, come invece prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17 legge n. 196/2009).

Si fa presente in proposito che talune disposizioni introdotte dal Senato prevedono ulteriori interventi a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali.

Si veda la facoltà dei commissari e dei soggetti attuatori previa autorizzazione dei commissari di avvalersi di Invitalia (articolo 7, comma 2-bis e articolo 14, comma 1-bis), le assunzioni di personale nei comuni della città metropolitana di Catania (articolo 14-bis) e le spese di funzionamenti alcune strutture commissariali (articolo 18, comma 6bis).

In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi di valutazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Ricostruzione privata**

Le norme stabiliscono che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni<sup>49</sup> colpiti dagli eventi sismici del 2018, i Commissari individuano i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata (comma 1).

Sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell'articolo 12, per far fronte alle tipologie di intervento e danno specificamente elencate nel testo (comma 2).

---

<sup>49</sup> Di cui all'allegato 1 al presente decreto.

I contributi sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi (comma 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata a valere sulle risorse delle contabilità speciali.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dalla norma mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi al tale ricostruzione. Nel rinviare in proposito alle considerazioni svolte con riferimento all'art. 8, appare opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente utilizzate.

## **ARTICOLO 10**

### **Modalità di concessione dei contributi per la ricostruzione privata**

**Le norme** individuano le opere che possono usufruire dei contributi previsti nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma, distinguendo tre diverse classi di danno. Il contributo può essere concesso fino ad un importo massimo pari al 100 per cento del costo delle strutture o degli interventi o della riparazione effettuati. L'erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla rispettiva contabilità speciale (comma 1).

Sono individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo tra diverse tipologie di immobili (comma 2).

Il contributo concesso è ridotto della misura degli altri contributi pubblici eventualmente percepiti dall'interessato per le medesime finalità (comma 4).

Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 17, comma 3 (comma 5).

Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo (comma 6).

Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione<sup>50</sup> in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni (comma 7).

La concessione del contributo è annotata nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità (comma 8).

Si stabilisce che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione privata non sono assoggettati alle norme del Codice dei contratti pubblici<sup>51</sup>. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16 (commi 10 e 11).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni rivestono carattere procedurale e pertanto non comportano effetti finanziari negativi. Relativamente all'esenzione prevista al comma 8, considerata la natura straordinaria della misura, non si ascrivono effetti finanziari rilevando una rinuncia a maggior gettito.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo agli articoli 8 e 9.

---

<sup>50</sup> Ai sensi degli articoli 46 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni*) e 47 (*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

<sup>51</sup> Di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

## ARTICOLO 11

### **Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti**

**Le norme** stabiliscono che i contributi concessi per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2018 sono finalizzati a:

- riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi [comma 1, lettera *a*]);
- riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili “di interesse strategico”<sup>52</sup> e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi [comma 1, lettera *b*]);
- riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>53</sup>, danneggiati dagli eventi [comma 1, lettera *c*]).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e dunque non comporta effetti finanziari negativi.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 12

### **Procedura per la concessione ed erogazione dei contributi**

**Le norme** disciplinano la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Si stabilisce, in primo luogo, che l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai comuni unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ossia:

- relazione tecnica asseverata da un professionista attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici del 2018 [comma 1, lettera *a*]);

---

<sup>52</sup> Di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003.

<sup>53</sup> Di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

- il progetto degli interventi proposti, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto, sulla base del prezzario regionale [comma 1, lettera *b*];
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento [comma 1, lettera *c*].

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti il comune rilascia il titolo edilizio (comma 2).

I comuni dopo aver acquisito e verificato la documentazione presentata, trasmettono la stessa al Commissario competente (comma 3).

Il Commissario concede il contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 sulla base di stati di avanzamento lavori relativi agli interventi ammessi a contributo (comma 4).

Ciascun Commissario procede con cadenza mensile, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite (comma 5).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere procedurale e pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

La relazione tecnica precisa che l'avvalimento da parte dei Commissari straordinari della collaborazione dei Provveditorati alle opere pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, avviene nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività istituzionali.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

In risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo** ha confermato<sup>54</sup> che le attività previste dalla norma dovranno essere svolte dai competenti uffici comunali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che ciascun Commissario, avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati Opere Pubbliche o degli uffici regionali territorialmente competenti, procede, a cadenza mensile, a verifiche a campione sugli interventi finanziati, in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi concessi. La norma dispone che la collaborazione avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, affermando che si tratta di attività istituzionali. Tenuto conto che le funzioni di verifica hanno carattere obbligatorio e cadenza mensile, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di tipo quantitativo volti a suffragare la predetta assunzione di invarianza finanziaria.

Circa gli adempimenti aggiuntivi posti a carico dei comuni interessati, si prende atto della conferma fornita dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa la sostenibilità degli stessi da parte dei competenti uffici comunali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 13**

### **Ricostruzione pubblica**

**Le norme** stabiliscono che con provvedimenti del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, è disciplinato il finanziamento:

- per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture;
- per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale.

In ogni caso devono essere previste anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui

---

<sup>54</sup> Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (seduta del 14 maggio 2019).

all'allegato 1. Il finanziamento è effettuato attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario (comma 1).

Sono definite le attività che il Commissario deve compiere per favorire la ricostruzione pubblica che si sostanziano nella predisposizione e approvazione di una serie di piani nei vari settori di intervento<sup>55</sup>. I piani sono comunque finanziati nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali (comma 2).

In sede di approvazione dei piani i Commissari individuano gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La realizzazione di interventi prioritari è presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando<sup>56</sup>. Tale procedura può applicarsi anche per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito a partecipare alla gara di appalto è rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 3).

Le regioni interessate e gli enti locali, ove a tali fini da esse individuati, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 4).

I Commissari straordinari provvedono, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico (comma 5).

Si prevede che i Commissari straordinari possano provvedere direttamente agli interventi in oggetto se l'Ente proprietario non ha manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore (comma 5-*bis*).

Sulla base delle priorità stabilite dai Commissari e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali, previsti dal comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario (comma 6). Per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i comuni e i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati

---

<sup>55</sup> La norma individua i seguenti piani:

- edifici pubblici, chiese e edifici di culto;
- funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture;
- beni culturali;
- aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

<sup>56</sup> Disciplinata dall'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50/2016<sup>57</sup>. L'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità (comma 7). I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati e verifica della congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e adottano il decreto di concessione del contributo (comma 8). I contributi e le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta (comma 9).

Il monitoraggio dei finanziamenti di cui all'articolo in esame avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) (comma 10).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

La predetta RT è riferita al testo iniziale del provvedimento ma risulta utilizzabile, tenuto conto del tenore delle modifiche introdotte dal Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur prendendo atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali, si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione, sia pure di massima, dell'onere derivante dagli interventi di ricostruzione in esame mentre, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione afferma che le dotazioni delle contabilità speciali sono state determinate anche in base agli oneri relativi a tale ricostruzione: appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse stanziare.

## **ARTICOLO 14**

### **Soggetti attuatori**

**La norma** individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, secondo la disciplina della ricostruzione pubblica prevista dall'articolo 13 (comma 1).

---

<sup>57</sup> Prestatori di servizi di ingegneria e architettura, società di professionisti, società di ingegneria eccetera.

Una norma approvata nel corso dell'esame presso il Senato ha integrato il testo dell'articolo, stabilendo che, nell'ambito dei programmi d'intervento di ricostruzione pubblica, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori ad avvalersi di Invitalia S.p.A., anche in qualità di Centrale di Committenza, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. I Commissari straordinari possono, inoltre, rendere disponibile ai soggetti attuatori il supporto di Invitalia S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale (comma 1-*bis*).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni recate dall'articolo rivestono carattere ordinamentale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

La relazione tecnica non tiene conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che le norme recate dal comma 1-*bis* - che prevedono che i Commissari straordinari possono autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica ad avvalersi di Invitalia S.p.A., anche in qualità di Centrale di Committenza - sono attivabili nei limiti delle risorse disponibili, si osserva che la disposizione in questione pone un'ulteriore spesa, non determinata nel suo ammontare, a carico degli stanziamenti per la ricostruzione. Non si formulano peraltro osservazioni in considerazione del carattere facoltativo del ricorso ad Invitalia.

#### **ARTICOLO 14-*bis***

##### **Disposizioni concernenti il personale dei comuni**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 ad assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato. L'autorizzazione è concessa in deroga ad una serie di norme vigenti volte a contenere le spese di personale e nel rispetto del limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020. Le assunzioni non possono eccedere 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8 (comma 1).

L'autorizzazione è concessa tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania.

Nei limiti delle risorse finanziarie previste e delle unità di personale assegnate, i comuni della città metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale dettati da norme vigenti (comma 2).

Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma (comma 3).

Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità (comma 4).

Nelle more dell'espletamento delle procedure per il reclutamento del personale in oggetto e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga a vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa<sup>58</sup> con durata non superiore al 31 dicembre 2019. Tali contratti possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non può andare oltre, anche in caso di rinnovo,

---

<sup>58</sup> ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che impone di utilizzare professionalità esterne per breve tempo ed in assenza di personale interno qualificato.

L'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste dal comma 4 (comma 5). I contratti possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo – contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni<sup>59</sup> che escludono l'obbligo di applicare le vigenti tariffe professionali fisse o minime (comma 6).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, non sono corredate di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, pur constatando che la norma opera nel limite delle risorse disponibili, si rileva che la stessa pone un ulteriore onere a carico delle contabilità speciali istituite per il finanziamento degli interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2018. Poiché - come già rilevato in sede di esame dell'articolo 8 - non risulta disponibile un quadro analitico delle esigenze di finanziamento connesse all'attuazione delle singole norme recate dal Capo II del provvedimento in esame, non è possibile verificare la capienza delle predette risorse rispetto al complesso delle esigenze da finanziare a carico delle stesse. Andrebbe quindi chiarito se la spesa in esame, riducendo le disponibilità per l'attuazione degli altri interventi finanziati con le predette somme, sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione.

## **ARTICOLO 15**

### **Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati**

**Le norme** – non modificate nel corso dell'esame al Senato - prevedono che, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, possa essere

---

<sup>59</sup> Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi.

In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario (comma 1).

Le norme descritte si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50. Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno UE e l'articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi calamitosi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino alcune specifiche condizioni (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che essendo la concessione del contributo in esame una facoltà, i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con atti dei commissari, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili sulle citate contabilità speciali.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'assegnazione del contributo ha carattere facoltativo e, inoltre, opera nei limiti delle risorse disponibili su ciascuna contabilità speciale.

#### **ARTICOLO 16, commi 1-3**

##### **Legalità e trasparenza**

**Le norme** – non modificate dal Senato - prevedono che i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016. Il citato articolo ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un'apposita Struttura di missione per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016. Più in generale si dispone l'applicazione

delle norme recate dal citato articolo 30 che perseguono la finalità di garantire la legalità e la trasparenza (comma 1).

Gli oneri recati dalle norme descritte sono quantificati per il biennio 2019-2020 in 1 milione di euro annui. La copertura, per ciascun anno, è disposta per la metà a valere sulle risorse della contabilità speciale<sup>60</sup> istituita per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e per l'altra metà sulla contabilità speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori del Catanese di cui all'articolo 8 del testo in esame (comma 2).

Si prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti dettate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 189/2016, che elencano una serie di atti che devono essere pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** evidenzia, preliminarmente, che le norme intendono prevenire l'ingresso, nelle opere della ricostruzione, di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata.

La relazione chiarisce che la Struttura di missione svolgerà le sue funzioni anche in riferimento alla ricostruzione conseguente al sisma del territorio ischitano e per le attività connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici nell'area etnea e nella Regione Molise di cui al presente decreto.

In considerazione dell'entità dei danni che per la regione Molise sono stati di entità limitata rispetto a quelli registrati nella zona etnea e in quella del centro Italia, la relazione tecnica stima l'onere derivante dalla prosecuzione delle attività della struttura di missione per il biennio 2019-2020 in un milione di euro annui. La spesa è ripartita in parti uguali tra la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Catania di cui all'articolo 8 e la contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016.

La relazione riporta il seguente dettaglio delle spese considerate ai fini della quantificazione dell'onere di 1.000.000 di euro:

- compenso per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma. Le stime sono basate assumendo una prestazione di 75 ore di straordinario mensili per 36 unità di personale. Sulla base di tali parametri si stima una spesa di 419.000 euro a titolo di retribuzione, comprensiva di oneri fiscali e degli oneri contributivi a carico del

---

<sup>60</sup> Di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016.

lavoratore. A tale importo si aggiungono 102.000 euro per i contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione e 36.000 euro dovuti a titolo di IRAP. L'onere totale ammonta a 557.000 euro;

- buoni pasto in favore del personale della Struttura di Missione. Le stime considerano una media mensile di 20 buoni pasto in favore di 40 unità di personale. Considerato un costo di 7 euro per buono pasto si determina una spesa totale di 67.200 euro;
- incarichi di missione relativi a trasferte per partecipazione a riunioni, incontri e sopralluoghi presso le aree interessate. Le stime ipotizzano un costo medio di 550 euro per ciascuna missione ed un numero di missioni annue pari a 100. Sulla base di tali parametri si determina una spesa totale di 55.000 euro;
- spese di funzionamento e per le dotazioni strumentali. La relazione tecnica stima un onere di 120.800 euro per i costi del materiale informatico, delle reti, dei collegamenti, della banca dati, degli arredi e del materiale vario, senza fornire elementi di dettaglio;
- *software* per la gestione dell'anagrafe e di alcune fasi del procedimento (sono interessati circa 20.000 operatori economici di cui attualmente 14.000 iscritti). Si ipotizza un onere di 200.000 euro annui.

Nel corso dell'esame presso il Senato <sup>61</sup>, **il Governo**, in risposta a delle richieste di chiarimento avanzate nel corso del dibattito, ha ulteriormente specificato il dettaglio delle spese da sostenere.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alle componenti dell'onere annuo complessivo. Pur rilevando, infatti, che per talune voci di spesa – quali le dotazioni strumentali e il *software* - non sono forniti elementi di dettaglio, si osserva che la stima di talune delle componenti di spesa appare comunque ispirata a criteri di prudenzialità.

Ad esempio i dati relativi agli straordinari stimano una media di 75 ore di straordinario al mese per 36 persone sulle 40 che si assumono presenti nella struttura (numero delle persone che prendono i buoni pasto). Considerato che il numero medio di giornate lavorate nel mese è pari a 20 (dato indicato in sede di quantificazione dell'onere per buoni pasto), ne consegue che la prestazione straordinaria media di ciascuna delle 36 unità di personale considerate è pari a 3 ore e 45 minuti.

Per quanto concerne, inoltre, la parziale copertura dell'onere disposta a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per finanziare gli interventi nei territori colpiti dal sisma del

---

<sup>61</sup> Si fa riferimento alla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze depositato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 14 maggio 2019.

2016, si rileva che la relazione tecnica non fornisce un quadro delle disponibilità esistenti su tale contabilità e degli interventi ancora da effettuare. Andrebbe pertanto confermata la disponibilità delle relative risorse senza pregiudizio di impegni già assunti o programmati a valere sulle stesse. In merito infine all'utilizzo parziale delle somme di cui all'art. 8, si rinvia alla relativa scheda.

#### **ARTICOLO 16, comma 3-bis**

#### **Posti di funzione di livello dirigenziale per il personale della Polizia di Stato**

**Normativa vigente.** Gli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51, del D.lgs. n. n. 334/2000 prevedono che le promozioni alla qualifica di vice questore aggiunto e a quelle di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli normali, tecnico e medico si conseguono, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo.

**La norma,** introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, introduce l'art. 68-bis al D.lgs. n. 334/2000 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato). La nuova disposizione prevede che, per il 2019, le promozioni<sup>62</sup> a vice questore aggiunto e a quelle di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli normali, tecnico e medico si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al bilancio 2019-2021. (comma 3-bis).

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia che la norma prevede che per il 2019 le promozioni alle qualifiche superiori di vice questore aggiunto e a quelle di primo dirigente e dirigente superiore dei ruoli normali, tecnico e medico della Polizia di Stato avvengano nel

---

<sup>62</sup> previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51, del D.lgs. n. n. 334/2000.

limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. La disciplina vigente relativa alla medesima procedura di avanzamento prevede, invece, che si faccia riferimento ai soli posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Pur considerato che l'onere derivante dalla disposizione viene definito entro il limite massimo di 500.000 euro per il 2019 e che l'avanzamento verrà disposto mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del summenzionato onere; ciò al fine di consentire una valutazione della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che la norma in commento prevede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale relativi al personale della Polizia di Stato - quantificati nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per il 2019 - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

## **ARTICOLO 17**

### **Qualificazione per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria**

**Le norme** prevedono che gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2018 possono essere affidati dai privati solo a soggetti qualificati<sup>63</sup> in possesso di DURC<sup>64</sup> (comma 1).

Sono dettate specifiche norme concernenti il direttore dei lavori che sono volte ad escludere possibili conflitti di interesse (comma 2).

È quindi definita la disciplina concernente l'entità dei contributi che possono essere corrisposti per lo svolgimento delle attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. L'erogazione dei contributi avviene a valere e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8. Il contributo massimo che può essere concesso è stabilito:

---

<sup>63</sup> La norma fa riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

<sup>64</sup> Documento unico di regolarità contributiva.

- in una misura compresa tra il 10 ed il 12,5 per cento, per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
- nella misura del 10 per cento per i lavori di importo compreso tra 500.000 e 2.000.000 di euro;
- nella misura del 7,5 per cento per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.

Gli importi considerati sono al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Con provvedimenti dei Commissari straordinari sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali (comma 3).

Per le opere pubbliche<sup>65</sup>, con provvedimenti dei Commissari straordinari sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente (comma 4).

L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica avviene (comma 5):

- per importi fino a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
- per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione si provvede con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 6).

In risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo** ha confermato<sup>66</sup> l'idoneità delle risorse stanziate.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che la norma è destinata ad operare nel limite delle risorse delle contabilità speciali; si osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce gli elementi per la quantificazione del relativo onere benché, con riferimento all'articolo 8, la stessa relazione affermi che le dotazioni delle contabilità speciali

<sup>65</sup> Compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali.

<sup>66</sup> Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) nella seduta del 14 maggio 2019.

sono state determinate anche in base agli oneri relativi all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui all'articolo 17 in esame: appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi concernenti gli oneri attesi per effetto dell'attuazione dell'articolo in esame, nel quadro delle risorse complessivamente stanziare.

## **ARTICOLO 18**

### **Struttura dei Commissari straordinari**

Le norme prevedono che i Commissari straordinari nominati per la gestione degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici nel 2018 operino con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. I Commissari, inoltre, disciplinano l'articolazione interna delle strutture poste alle loro dipendenze (comma 1).

Nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze. La Struttura è composta da un contingente scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche<sup>67</sup> nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 (sisma nel Molise), di cui una unità dirigenziale di livello non generale, e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018 (sisma nell'area di Catania), di cui due unità dirigenziali di livello non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati un esperto o un consulente per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui (comma 2).

---

<sup>67</sup> Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale<sup>68</sup> è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

- le amministrazioni statali e le università, provvedono, con oneri a proprio carico, al pagamento del trattamento economico fondamentale e dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza [comma 3, lettera *a*)];
- per altre amministrazioni pubbliche il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario [comma 3, lettera *b*)];
- ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico del Commissario [comma 3, lettera *c*)].

Con provvedimenti dei Commissari, nei limiti delle risorse disponibili può essere riconosciuta:

- al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in servizio presso le strutture del Commissario, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti [comma 4, lettera *a*)];
- al personale dirigenziale, un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista al comma 3, commisurato ai giorni di effettivo impiego [comma 4, lettera *b*)].

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura di cui al comma 2 che provvede solo al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento eventuale di tali funzioni non spetta alcun compenso (comma 4-*bis*).

La struttura commissariale cessa alla scadenza della gestione straordinaria (comma 5).

All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021 e per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000 per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro 233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 6).

---

<sup>68</sup> Collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Una norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato prevede che alle spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provveda, nel limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno 2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:

- quanto a euro 30.000 per l'anno 2019, euro 60.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania [comma 6-*bis*, lettera *a*);
- quanto a euro 15.000 per l'anno 2019, euro 30.000 per l'anno 2020 ed euro 30.000 per l'anno 2021 per il Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso [comma 6-*bis*, lettera *b*)].

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-*bis* si provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 6-*ter*).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che la quantificazione dell'onere è stata effettuata considerando anche gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per il calcolo della spesa da sostenere per la dotazione di personale non dirigenziale (n. 12 unità) si è tenuto conto del costo medio di un'unità di Area A, fascia retributiva F3, mentre per il personale dirigenziale (n. 3 unità) la retribuzione di riferimento è quella di un dirigente non generale, fascia A (II), della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli esperti il costo stimato può essere valutato in circa euro 48.000, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione per ogni unità.

In riferimento al pagamento degli emolumenti accessori diversi dal trattamento economico fondamentale e dall'indennità di amministrazione del personale pubblico della struttura commissariale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, la relazione tecnica ribadisce che viene prevista la possibilità per il Commissario straordinario obbligato alla relativa corresponsione, di stipulare apposita convenzione con le Amministrazioni di provenienza del personale o anche con Amministrazioni diverse (Noi PA).

Comunque la disposizione non comporta, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari negativi, atteso che le spese per la struttura commissariale verranno finanziate nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8.

La spesa quantificata dipende dalla corresponsione dei trattamenti accessori che, per ciascuna unità di personale non dirigenziale, ammontano a 6.924,96 euro per il pagamento di 28 ore di straordinario, 15.287,04 euro per l'indennità speciale organizzativa, 3.795,22 a carico del Fondo unico della Presidenza e 7.419,60 per il pagamento di ulteriori 30 ore di

straordinario. Il costo unitario è pari a 33.426,82 euro che, moltiplicato per 12 unità di personale, determina un costo complessivo di 401.121,84 euro.

La spesa per le 3 unità dirigenziali considera una retribuzione mensile di 4.548,31 euro e una retribuzione di risultato di 2.274,16 euro da corrispondere per 13 mensilità nonché una maggiorazione della retribuzione mensile di posizione di 909,66 euro da corrispondere per 12 mensilità. Il costo unitario è pari a 99.607,99 euro che, moltiplicato per 3 unità di personale, determina un costo complessivo di 298.823,90 euro.

Si rileva che il predetto costo complessivo sconta taluni arrotondamenti: infatti, sviluppando i calcoli a partire dagli elementi dati risulta un totale di euro 298.824,10, con una differenza di 20 centesimi.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica relativamente al contenuto dei commi da 1 a 6. Per quanto concerne le norme del comma 6-*bis*, che prevedono appositi stanziamenti per le "spese di funzionamento delle strutture commissariali, diverse da quelle indicate nei commi precedenti" si osserva che non risulta evidente quali siano le strutture che si intende finanziare dal momento che i commi da 1 a 6 fanno riferimento ad un'unica struttura. Sul punto appare opportuno un chiarimento, tenuto conto altresì che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non risulta corredato di relazione tecnica.

## **ARTICOLO 19**

### **Interventi volti alla ripresa economica**

**Le norme** concedono contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento nei comuni di cui all'allegato 1, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020. In base ad una modifica introdotta dal Senato, tale somma è ripartita in 1.700.000 euro, assegnati al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, e 300.000 euro, assegnati al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso. I contributi sono concessi a condizione che le imprese abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione<sup>69</sup> del fatturato in misura non inferiore al 30 per cento

---

<sup>69</sup> Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente (comma 1).

Si demanda ad apposito provvedimento del Commissario straordinario competente la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati (comma 2)

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 8 (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che l'ammontare dell'onere è stato determinato ipotizzando un contributo dell'ordine di grandezza del 3 per cento del volume d'affari complessivo delle imprese nell'area del sisma, indicativamente compreso tra i 70 e gli 80 milioni di euro su base annua.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che i contributi sono erogati nell'ambito di limiti massimi di spesa.

**ARTICOLO 20, commi 1, 2 e 4**

**Esenzioni fiscali per immobili danneggiati da calamità**

**Le norme** – non modificate dal Senato - recano esenzioni fiscali per gli immobili distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, ubicati nei comuni delle province di Campobasso<sup>70</sup> e di Catania<sup>71</sup> indicati nell'Allegato I al provvedimento in esame.

In particolare, in riferimento ai predetti immobili, si dispone l'esenzione da IRPEF, IRES, IMU e TASI fino all'anno 2020 e si stabilisce che tali immobili non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE. Si rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità, anche nella forma di anticipazione, per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 1,85 milioni di euro nel 2019, a 2,178 milioni nel 2020 e a 0,19 milioni nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 29 (comma 2).

Inoltre, al fine di assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si consente ai Commissari di concedere un contributo in favore dei comuni interessati dalle norme in esame fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino ad un massimo complessivamente di 500.000 euro per l'anno

---

<sup>70</sup> Per eventi sismici del 16 agosto 2018.

<sup>71</sup> Per eventi sismici del 26 dicembre 2018.

2020. Il contributo, riconosciuto a valere sulle risorse delle contabilità speciali di cui al precedente articolo 8, è attribuito per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo<sup>72</sup> o di TARI-corrispettivo<sup>73</sup> (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Minori entrate tributarie</b>									
IRPEF		0,25	0,14		0,25	0,14		0,25	0,14
Add.le reg.le IRPEF					0,01	0,01		0,01	0,01
Add.le com.le IRPEF					0,005	0,004		0,005	0,004
IRES		0,063	0,036		0,063	0,036		0,063	0,036
IMU/TASI-quota Comune				1,70	1,70		1,70	1,70	
IMU/TASI-quota Stato	0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Add.le reg.le IRPEF		0,01	0,01						
Add.le com.le IRPEF		0,005	0,004						
IMU/TASI-quota Comune	1,70	1,70							

La **relazione tecnica**, dopo aver illustrato la norma, afferma quanto segue.

*IRPEF e relative addizionali ed IRES (comma 1)*

La RT, sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili e tenuto conto delle informazioni provvisorie in merito al numero dei fabbricati inagibili, acquisite per le vie brevi dal competente Dipartimento della Protezione civile, stima i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-0,25	-0,14	0,11	0
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004	0,001	0
IRES	0	-0,063	-0,036	0,027	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,328</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,128</b>	<b>0</b>

<sup>72</sup> Di cui all'articolo 1, comma 639, legge n. 147/2013.

<sup>73</sup> Di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013.

#### IMU e TASI (comma 1)

La RT afferma che per la valutazione degli effetti finanziari ha utilizzato informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della protezione civile circa il numero dei fabbricati inagibili in base alle schede Aedes; da tale informazioni risulta che per i comuni della provincia di Catania i fabbricati inagibili rappresentano il 2,4% dei fabbricati soggetti a IMU/TASI mentre per i comuni della provincia di Campobasso solo lo 0,4% del totale dei fabbricati soggetti a IMU/TASI.

Tali percentuali sono state triplicate dalla RT, tenuto conto che le verifiche di agibilità risultano ancora in corso e che la disposizione in esame prevede anche la possibilità per il contribuente di dichiarare la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base di tali assunzioni la RT stima un minor gettito IMU/TASI per ciascuno degli **anni 2019 e 2020 pari a-1,85 milioni di euro**, di cui 1,7 milioni quota comune e 1,15 milioni quota Stato.

#### Contributo ai comuni (comma 4)

La RT afferma che il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili.

La **Nota del Governo depositata il 14 maggio 2019**, in riferimento al comma 1, ha precisato quanto segue:

- in linea generale, sono confermati i criteri di prudenzialità adottati dalla relazione tecnica;
- con riferimento alle imposte dirette, viene confermata la congruità della stima e viene precisato che, per quanto concerne la competenza 2018, gli effetti sono stimati di non rilevante entità considerata la platea ridotta di contribuenti interessata e l'applicazione solo per una parte residuale dell'anno; la Nota ricorda che il valore su base annua (190.000 euro) è riferito quasi esclusivamente agli immobili ubicati nell'area Etna, il cui evento sismico si è verificato il 26 dicembre 2018;
- per quanto concerne le esenzioni IMU/TASI, la Nota ribadisce che la relazione tecnica, a fini di prudenzialità, ha triplicato le percentuali di immobili inagibili;
- in merito al possibile differente impatto finanziario nel biennio interessato in ragione delle differenti e possibili date di ammissione al beneficio (che dipendono da quella in cui ha avuto luogo il riconoscimento delle inagibilità), la Nota afferma che la stima effettuata rappresenta una valutazione della perdita potenziale massima per entrambi gli anni considerati.

In riferimento al comma 4, la Nota evidenzia che la stima dell'onere non può che essere commisurato all'importo del contributo previsto, volto a compensare non solo le minori entrate TARI ma anche i maggiori costi affrontati per lo svolgimento del servizio.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica e di quanto affermato dalla nota del 14 maggio 2019.

Tuttavia, con riferimento al comma 1, sarebbe utile acquisire elementi diretti a suffragare le diverse ipotesi utilizzate, tenuto conto che le percentuali di fabbricati inagibili sembrerebbero triplicate solo ai fini della determinazione degli effetti IMU/ TASI e non anche per la stima degli effetti IRPEF/IRES.

Per quanto riguarda il comma 4, non appaiono esplicitati gli elementi utilizzati per la stima, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che "il contributo è stato calcolato sulla base del numero di abitazioni private ad oggi dichiarate inagibili".

Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse presso le contabilità speciali, si rinvia a quanto osservato con riguardo all'art. 8.

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato nella relativa scheda, si segnala che la RT riferita all'articolo 8 afferma, tra l'altro, che "per pervenire alla quantificazione della stima di euro 236,7 milioni per i territori della Regione Siciliana e di euro 39 milioni per i tenitori della Regione Molise, sono stati considerati gli oneri relativi alla micro-zonazione sismica, indicati *all'articolo 7*, gli oneri relativi alla ricostruzione privata di cui *all'articolo 9*, gli oneri relativi alla ricostruzione pubblica indicati nel dettaglio al successivo *articolo 13*, i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati di cui *all'articolo 15*, gli oneri relativi alla struttura per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata indicati *all'articolo 16*, la qualificazione degli operatori economici e l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui *all'articolo 17*, le spese di struttura del Commissario straordinario indicati *all'articolo 18*, gli interventi per la ripresa economica di cui *all'articolo 19*." Non sono quindi espressamente menzionati gli oneri di cui all'articolo in esame.

### **ARTICOLO 20, comma 3**

#### **Esenzioni per forniture energetiche, idriche e telefoniche**

**La norma**, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, consente alle competenti autorità di regolazione, di prevedere (per i comuni di cui all'allegato 1), esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le rispettive autorità provvedono individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - dell'effettiva possibilità di assicurare l'integrale copertura degli interventi mediante il ricorso, da parte delle autorità regolatrici, a strumenti perequativi.

Sarebbe comunque opportuno acquisire un chiarimento circa il riferimento alle assicurazioni, che la norma menziona fra i settori cui la stessa si riferisce, ma per le quali (a differenza degli altri settori) non è poi prevista nel testo la facoltà di disporre l'esenzione dai pagamenti. Qualora dovesse invece essere confermata l'applicabilità dell'esenzione anche a tale settore, andrebbe chiarito come possano trovare applicazione i relativi strumenti perequativi.

#### **ARTICOLO 20-bis**

##### **Bilanci degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2018**

**Le norme** stabiliscono che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018 approvano il conto economico e lo stato patrimoniale<sup>74</sup> relativi all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019, invece del 30 aprile. I documenti vanno trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Contributo straordinario per L'Aquila e provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere**

**Normativa previgente.** L'articolo 3 del D.L. n. 113/2016, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ha previsto una serie di contributi straordinari in favore

---

<sup>74</sup> Previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

del Comune dell'Aquila: per l'anno 2016 un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro; per l'anno 2017 un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del D.L. n. 43/2013; per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro.

Tali contributi sono finalizzati alle esigenze dell'Ufficio tecnico, del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido, della viabilità, per il trasporto pubblico locale e per il ripristino e manutenzione del verde pubblico.

**La norma**, modificata durante l'esame al Senato, prevede:

- per il 2019 e il 2020 un contributo straordinario di 10 milioni annui a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma (comma 1, lettera *a*)<sup>75</sup>.

L'estensione del contributo all'esercizio 2020 è stata prevista con modifica introdotta dal Senato;

- un contributo di ulteriori 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 83/2012, per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 32 del D.L. n. 148/2017<sup>76</sup>, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere (comma 1, lettera *b*).

Agli oneri pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del D.L. n. 43/2013 (comma 2).

La norma al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Inoltre, è previsto che il CIPE, per consentire la prosecuzione degli interventi in esame senza soluzione di continuità, possa altresì autorizzare

---

<sup>75</sup> Modifica l'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 113/2016.

<sup>76</sup> Nella norma si dettano disposizioni finalizzate alla soppressione e la riorganizzazione di strutture deputate ad attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2012. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere.

l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera CIPE n. 135/2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo della disposizione in esame, fermo restando comunque lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

Infine, con disposizione introdotta dal Senato, viene modificato l'articolo 1-*septies*, comma 1, del DL n. 55/2018, recante disposizioni in merito alla procedura d'infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L'Aquila.

In essa si prevede che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

Nella modifica in esame il termine di presentazione dei dati dell'ammontare dei danni viene fissato al 31 dicembre 2019 (comma 2-*bis*).

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, non considera le norme.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario, afferma che l'evento sismico del 2009 ha determinato effetti diretti ed indiretti anche sotto il profilo della gestione di bilancio del Comune dell'Aquila. In particolare, a fronte delle necessità connesse agli effetti del sisma l'ente, nel corso degli anni, ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto alla precedente gestione di bilancio - anche in conseguenza del nuovo assetto socio territoriale delineatosi in conseguenza del sisma - oltre che incassare minori entrate tributarie ed extratributarie a causa, principalmente, della condizione di persistente inagibilità del patrimonio edilizio cittadino. La RT prosegue elencando i contributi straordinari che il comune ha percepito nel corso degli anni per far fronte a tali esigenze.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
30 milioni	26 milioni	26 milioni	24,5 milioni	17 milioni	16 milioni	12 milioni
Ord. 34945/2011 Art. 6	D.L.95/2012 art. 23, comma 12 <i>septies</i>	L.228/2012, art. 1, comma 289	L.147/2013, art. 1, comma 350	L. 190/2014, art. 1, comma 446	D.L. 113/2016, art. 3	D.L.244/2016 art 14, comma 7

Con riferimento all'esercizio 2018, con l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 113/2016, al Comune de L'Aquila, è stato assegnato un contributo straordinario di euro 10 milioni per l'anno 2018.

Per la RT, anche per il 2019 è necessario, al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari connessi appunto all'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021, che venga riconosciuto all'ente il contributo straordinario in questione per l'importo di euro 10 milioni, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.

La RT evidenzia in particolare che l'attuale gettito TARI risulta ancora insufficiente a garantire l'integrale copertura del servizio cui è finalizzata, sia in conseguenza dei maggiori costi causati dall'attuale dispersione territoriale degli insediamenti abitativi delineatasi in conseguenza del sisma sia a causa della riduzione del gettito della TARI, in conseguenza della persistente indisponibilità del patrimonio immobiliare privato, inagibile in conseguenza del sisma.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, a valere sulle somme previste dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del D.L. n. 43/2013 che reca un'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di tali risorse recato dal successivo articolo 29. Ciò in considerazione altresì delle modifiche intervenute al Senato, che finalizzano le risorse anche alla copertura degli oneri riguardanti l'anno 2020. Sul punto si rinvia alle considerazioni di seguito svolte sui profili di copertura finanziaria.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che l'articolo 21, comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la concessione di un contributo straordinario, di importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il comune de L'Aquila, nonché ulteriori provvidenze, in misura pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in favore dei comuni del cratere e fuori cratere.

Al relativo onere, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, il comma 2 dell'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso il Senato, provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013. Detto articolo ha autorizzato una spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di

immobili danneggiati dal sisma del 2009 in Abruzzo.<sup>77</sup> Le relative risorse sono allocate nel piano di gestione 4 del capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2019 pari a 1.499,2 milioni di euro.

Ciò posto, anche alla luce della riduzione delle medesime risorse, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, disposta dal successivo articolo 29, comma 1, lettera c), andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, in particolare per l'anno 2020 per il quale non è stato possibile verificare la consistenza dello stanziamento presente sul piano di gestione 4 del menzionato capitolo 8005. Si reputa inoltre necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 22**

### **Personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione**

**La norma**, modificata e integrata nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione prevista - dall'art. 48, comma 7, del DL n. 189/2016 - in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 (comma 01).

La norma novella, inoltre, disposizioni contenute nell'art. 50 del DL n. 189/2016, concernenti il personale della struttura del Commissario straordinario per gli interventi nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 (comma 1).

In particolare viene eliminato al comma 3, lett. a), dell'art. 50 del summenzionato decreto il limite massimo di 100 unità di personale pubblico da assegnare alla struttura commissariale, fermo restando il limite massimo di 225 unità in dotazione alla struttura previsto nel testo previgente dell'art. 50, commi 2 e

---

<sup>77</sup> Successivamente la citata autorizzazione di spesa è stata rifinanziata dalla tabella E della legge n. 190 del 2014 per un importo complessivo di 5,1 miliardi di euro per gli anni dal 2015 al 2020. Di tale importo, 2,9 miliardi si riferiscono agli anni dal 2018 al 2020.

3 del medesimo decreto (comma 1, lett. a)). Viene, altresì, stabilito che, per la corresponsione del trattamento accessorio del personale pubblico della struttura commissariale<sup>78</sup> (che ai sensi del comma 3-*bis*, lett. c), dell'art. 50 del summenzionato decreto è posto a carico esclusivo del Commissario straordinario), quest'ultimo provvederà direttamente, ovvero, mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche interessate (comma 1, lett. b)). Viene, inoltre, disposto che gli incrementi retributivi - già previsti dall'art. 50, comma 7, lett. c), del DL n. 189/2016, per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione - siano attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari (comma 1, lett. c)).

Si evidenzia che ai commi 3, lett. a), 3-*bis*, lett. c), e comma 7, lett. c), del DL n. 189/2016, modificati dal comma in esame, non sono ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esame presso il Senato il comma 1, lett. c) è stato integrato al fine di prevedere che al Commissario straordinario e agli esperti nominabili dallo stesso<sup>79</sup> vengano riconosciute - ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per il 2019 e di euro 80.000 per il 2020 - le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nell'ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario<sup>80</sup> (comma 1, lett. c), ult. per.).

Viene, altresì, novellato l'art. 50-*bis*, del DL n. 189/2016, recante disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 2).

Si rammenta che il comma 1 dell'art. 50-*bis*, nel testo vigente, ha consentito ai Comuni di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010) fino a settecento unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016, di 24 milioni di euro per il 2017 e di 29 milioni di euro per il 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nei limiti di spesa sopra individuati, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale.

La norma in esame elimina il limite di settecento unità di personale per ciascuno degli anni 2017 e 2018 - previsto nel testo vigente del suddetto art. 50-*bis*, comma 1 – entro il quale i comuni possono assumerne con contratti a tempo determinato (comma 2, lett. 0a). Viene, inoltre, previsto<sup>81</sup> che i medesimi comuni, ai fini delle suddette assunzioni possano, stipulare anche contratti a tempo parziale<sup>82</sup> (comma 2, lett. a).

---

<sup>78</sup> Proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando, fuori ruolo o per effetto di altro analogo istituto.

<sup>79</sup> Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto.

<sup>80</sup> Di cui all'articolo 4, comma 3.

<sup>81</sup> Attraverso una modifica al comma 2, primo periodo, dell'art. 50-*bis* del decreto legge.

<sup>82</sup> La disposizione è stata integrata al Senato al fine di prevedere che la stipula dei contratti avvenga previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei

Viene inoltre introdotto il comma 1-*ter* in base al quale il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalità previste al comma 1 e al comma 2 del medesimo articolo, fino a 200 unità complessive di personale, nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per il 2019 e 8,3 milioni di euro per il 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi<sup>83</sup> iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2, lett. 0b).

Con riguardo al medesimo art. 50-*bis*, del DL n. 189/2016, viene, inoltre, modificato il comma 3-*bis* e viene abrogato il comma 3-*quinqüies*. Tali disposizioni, nei testi previgenti disciplinano la possibilità per i comuni - nelle more delle procedure per l'espletamento delle assunzioni di cui al comma 2, lett. *a*) - di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (nel numero massimo di trecentocinquanta contratti) per lo svolgimento di specifiche attività, fino a non oltre il 31 dicembre 2018. Le disposte novelle sopprimono il limite di un solo rinnovo dei contratti, ne estendono la durata fino a non oltre il 31 dicembre 2019 prescrivendo, comunque, il rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea (comma 2, lett. *b*)). Viene, inoltre, soppresso il limite massimo di 350 contratti stipulabili da parte dei comuni (comma 2, lett. *c*)).

Ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 3-*quater*, del DL n. 189/20016, le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*bis* sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-*bis*.

Si evidenzia che ai commi 2, 3-*bis* e 3-*quinqüies*, dell'art. 50-*bis* del DL n. 189/2016, modificati dal comma in esame, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene, altresì, modificato l'art. 2-*bis*, comma 32, del DL 148/2017, che ha soppresso - a decorrere dal 1° luglio dal 2018 - gli Uffici territoriali per la ricostruzione relativi al Sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 e ha disposto l'assegnazione del relativo personale in servizio alla medesima data a diversi soggetti ed enti della gestione commissariale delle aree interessate dal medesimo sisma (c.d. aree omogenee). Per effetto della modifica il personale in servizio al 1° luglio 2018 presso i soppressi Uffici territoriali viene assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) (comma 3).

---

professionisti previsto dall'art. 34 del medesimo decreto, ferme restando le incompatibilità e i divieti di cui all'art. 53 del TUIP.

<sup>83</sup> ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del DL n. 66/2014.

All'art. 2-bis, comma 32, del DL 148/2017 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al decreto legge in riferimento, con riguardo alla medesima norma afferma che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, interviene sull'art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018. Il citato comma 990 indicava, fra le finalità della disposizione, quella della "progressiva cessazione delle funzioni commissariali e la riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti". Il testo originario del comma 4 fa riferimento alla progressiva "riduzione" delle funzioni commissariali, mentre il testo come emendato dal Senato esclude del tutto *dalle finalità della norma* quella della progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti competenti.

È stato inoltre previsto l'incremento della dotazione organica dei comuni dell'Aquila e dei comuni delle c.d. aree omogenee in considerazione di quanto disposto dall'art. 67-ter, comma 5 del DL 83/2021 che ha autorizzato a decorrere dal 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 200 unità di personale (fino a 128 assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee) (comma 4-bis).

Si evidenzia che il testo vigente della disposizione in riferimento prevede che il summenzionato incremento della dotazione organica venga disposto nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.

**Il prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, non considera la disposizione.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme di cui al comma 1 ed afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 2 viene ribadito il contenuto della lettera a) e con riferimento alla lettera c) la relazione tecnica precisa che viene soppresso il comma 3-*quinquies* che fissa a 350 il numero dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i comuni interessati dagli eventi sismici possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-*bis*, nei limiti delle risorse assegnate con i provvedimenti del Commissario straordinario di cui al comma 3-*quater* ultimo periodo dello stesso articolo 50-*bis*.

Viene ribadito, inoltre, il contenuto normativo anche del comma 3 precisando che tale disposizione ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera il comma 4.

Nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo** ha rilevato<sup>84</sup> che le lettere *b)* e *c)* del comma 2 (che prorogano e ampliano la possibilità per i Comuni del cratere del sisma del 2016 di stipulare contratti di co.co.co.) non comportano effetti finanziari tenuto conto di quanto già previsto al comma 990 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che proroga al 31 dicembre 2020 l'applicazione anche delle previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del DL n. 189/2016 e dunque anche al personale di cui al comma 3-*bis* dell'art. 50-*bis*. In ogni caso, le previste proroghe verranno effettuate nei limiti degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Le modifiche e le integrazioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato non sono corredate di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma di cui al comma 01 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riconosciuta, a normativa vigente, in favore delle persone fisiche e giuridiche dei comuni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016. La norma non indica il relativo onere e la conseguente copertura; sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Inoltre, quanto alla norma di cui al comma 1, lett. *c)*, che riconosce al Commissario straordinario e agli esperti nominabili dallo stesso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle proprie attività nel limite di euro 80.000 per il 2019 e di euro 80.000 per il 2020, pur rilevando che si tratta di importi massimi complessivi, appare utile acquisire i dati sottostanti la determinazione di tali limiti.

Si evidenzia, altresì, che il comma 2 proroga (lettera *b)*) dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 50-*bis*, comma 3-*bis*, del DL n. 189/2016 entro il quale i comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 possono stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa e sopprime (lettera comma 0a) e *c)*) i limiti di unità di personale assumibili a tal fine dai comuni.

Si tratta del limite di 700 unità previste per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo le procedure di cui all'art. 50-*bis*, comma 1, e il limite delle 350 unità assumibili complessivamente dai comuni nelle more delle suddette procedure ai sensi del comma 3-*quiquies* del medesimo art. 50-*bis*.

---

<sup>84</sup> Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (bilancio) nella seduta del 14 maggio 2019.

Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, appare opportuno acquisire una valutazione in merito alla effettiva portata applicativa dalle modifiche apportate dal summenzionato comma 2, che sopprimono il limite delle 700 unità assumibili a tempo determinato dai comuni. Infatti, nel testo vigente del comma 1, del medesimo art. 50-*bis*, tale limite riguarda assunzioni da effettuare in ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, entro limiti di spesa riferiti ai medesimi esercizi, ormai trascorsi.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato autorizzate per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2, lett. 0b), pur considerato che le stesse vengono disposte nel limite di 200 unità complessive di personale e nel limite di spesa di 4,15 milioni di euro per il 2019 e 8,3 milioni di euro per il 2020, andrebbero forniti e i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che la lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 22, che introduce il comma 1-*ter* all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, consente al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 di autorizzare gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a 200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, da impiegare nei servizi per la ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. La copertura del relativo onere è effettuata mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66<sup>85</sup>, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.

---

<sup>85</sup> Si rammenta che, ai sensi della disposizione in commento, in esito all'effettuazione del riaccertamento straordinario dei residui passivi è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, per i residui passivi iscritti in bilancio si provvede, con apposito del Ministro dell'economia e delle finanze, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare

3050)<sup>86</sup>. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenendo anche conto della riduzione del medesimo Fondo, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento. Inoltre, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo.

#### **ARTICOLO 22-bis**

##### **Estensione ai professionisti dei benefici della zona franca urbana**

**Normativa vigente** L'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 istituisce una Zona Franca Urbana in relazione ai nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Alle imprese operanti nella ZFU in possesso di specifici requisiti sono riconosciute – nel testo originario per i soli periodi d'imposta 2017 e 2018 - agevolazioni in materia di imposte dirette, IRAP, IMU e contributi previdenziali; i benefici previdenziali sono inoltre estesi anche ai titolari di lavoro autonomo operanti nei territori individuati ed in possesso dei requisiti richiesti. A tal fine è autorizzata la spesa di 194,5 milioni per il 2017, di 167,7 milioni per il 2018 e di 141,7 milioni per il 2019. La RT, oltre ai predetti oneri, stima anche effetti positivi (determinati dal meccanismo di saldo/acconto) nel 2020 pari a 37,5 milioni nel 2020.

L'articolo 1, co. 746, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) stabilisce che i benefici previdenziali riconosciuti dall'art. 46 del DL 50/2017 non includono i premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Alla disposizione non sono ascritti effetti, in quanto le modifiche rientrano nei limiti di spesa indicati dal richiamato articolo 46.

L'art. 1, co. 759, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha esteso ai periodi d'imposta 2019 e 2020 le agevolazioni fiscali previste dal richiamato articolo 46 ed ha previsto il rimborso, da parte dell'Inps, dei contributi non dovuti dai beneficiari delle agevolazioni. In merito al profilo finanziario, si stabilisce che le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 46 e non utilizzate dai beneficiari.

---

un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>86</sup> Si fa presente che, in base alla legge di bilancio per il 2019, lo stanziamento del Fondo in questione è pari, per l'anno 2019, a 65.514.647 euro e, per l'anno 2020, a 43.792.100 euro.

**La norma**, introduce una novella all'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017, diretta ad includere tra i beneficiari anche i professionisti. L'estensione opera per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede una estensione dell'ambito di applicazione (soggettivo e temporale) dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017. Tenuto conto che, a fronte degli oneri recati dall'introduzione del predetto articolo 46, è prevista un'autorizzazione di spesa per gli anni 2017, 2018 e 2019, si rileva che l'estensione dell'ambito soggettivo appare possibile solo in presenza di risorse inutilizzate. In merito a tale aspetto, sarebbe necessario acquisire dati riferiti agli effetti finanziari recati dalla fruizione dei precedenti benefici fiscali e contributivi al fine di verificare l'ammontare delle eventuali risorse ancora disponibili e, quindi, la congruità della copertura dell'estensione in esame.

Inoltre, per quanto concerne il profilo temporale, si rileva che l'impiego di risorse per annualità successive rispetto a quelle previste dalla norma in esame, appare suscettibile di determinare effetti sui saldi laddove l'utilizzo delle stesse non risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

#### **ARTICOLO 23, comma 1**

#### **Ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, interviene sul DL n. 189/2016 che disciplina gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, prevedendo quanto segue.

Viene disciplinata, con norma modificata nel corso dell'esame presso il Senato, la procedura di selezione del contraente nelle ipotesi di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario (lettera a).

Limitatamente ad alcuni immobili inagibili,<sup>87</sup> i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti; in tal caso, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo (lettere b) e d)).

Si rammenta che a legislazione vigente, i comuni già curano l'istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Viene inoltre prevista,<sup>88</sup> per i proprietari degli immobili inagibili, la possibilità – al sussistere dei relativi presupposti – di installare strutture abitative temporanee ed amovibili, senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione e con successivo obbligo di ripristino, con oneri a carico dei privati, dello stato dei luoghi. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rammenta che ad una disposizione di analogo contenuto (art. 8-*bis* del DL n. 189/2016, introdotto dall'articolo 2-*bis*, comma 6 del DL n. 148/2017) non sono stati ascritti effetti finanziari (lettera b-bis), introdotta dal Senato).

Inoltre, con disposizione introdotta al Senato, viene prevista, nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, ai fini dell'accesso ai contributi per gli immobili di interesse culturale, una scala di equivalenza parametrata agli esiti delle schede AeDES: si rammenta che i contributi in questione sono riconosciuti a valere e nei limiti delle rispettive contabilità speciali (lettera b-ter), introdotta dal Senato).

Con ulteriore disposizione introdotta al Senato, si dispone che, nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica, siano considerati in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione gli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 del commissario straordinario e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto: si rammenta che i contributi in questione sono riconosciuti a valere e nei limiti delle rispettive contabilità speciali e che agli interventi di cui alla citata ordinanza sono associati oneri per complessivi 100.295.160 euro (lettera d-bis), introdotta dal Senato).

Viene rimossa la previsione della decadenza dai contributi che precedentemente era prevista - dai commi 10 e 10-*ter* del DL n. 189, citato – a carico del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati nei casi elencati dalle norme stesse (lettera c)).

La misura massima del contributo aggiuntivo che può essere riconosciuto dal Commissario straordinario in favore del professionista, per le sole indagini o prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito della ricostruzione privata, è elevata dal 2 per cento al 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale (lettera e)).

Infine, con un emendamento introdotto dal Senato, si interviene sulla ripresa dei versamenti tributari e contributivi nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici.

Si rammenta che l'art. 48 del DL 189/2016 (più volte modificato), ha previsto nel testo vigente, fra l'altro, che ai soggetti (persone fisiche e altri) aventi la residenza o la sede legale o operativa nei comuni colpiti

---

<sup>87</sup> In particolare, agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente al livello operativo "L4".

<sup>88</sup> Inserendo l'articolo 4-*quater* nel DL 189/2016.

dagli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016 e di gennaio 2017<sup>89</sup> si applichi una sospensione dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2017 (o, per i soggetti non titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo o esercenti attività agricole, fino al 31 dicembre 2017) e una sospensione dei versamenti contributivi<sup>90</sup> fino al 30 settembre 2017.

La disposizione introdotta proroga la ripresa dei versamenti sospesi nei seguenti termini:

- quanto alla sospensione tributaria, si proroga dal 1° giugno 2019 al 31 ottobre 2019 il termine entro il quale i soggetti non titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo o esercenti attività agricole versano in soluzione unica le somme oggetto di sospensione, oppure (in caso di versamento in 120 rate mensili) il termine dal quale decorre la prima rata;
- quanto alla sospensione contributiva, si proroga dal 1° giugno 2019 al 31 ottobre 2019 il termine entro il quale i debitori versano in soluzione unica le somme oggetto di sospensione, oppure (in caso di versamento in 120 rate mensili) il termine dal quale decorre la prima rata.

L'onere è quantificato in cinque milioni per il 2019, e coperto a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze (lettera e-ter, introdotta dal Senato).

Si rammenta che secondo la relazione tecnica a corredo del DL n. 55/2018 (art. 1, che aveva previsto analoghe proroghe):

- i versamenti tributari oggetto di sospensione sono indicati in 118 milioni di euro, dato che coincide con quello utilizzato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018 e con quello utilizzato, in precedenza, dalla relazione tecnica riferita al decreto legge n. 50/2017;
- sulla base dei dati relativi all'importo dei contributi forniti dalla Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'INPS, risultano effettivamente sospesi 118,283 milioni di euro.

**Nel corso dell'esame presso il Senato**, il rappresentante del Governo<sup>91</sup> ha subordinato il parere non ostativo sull'emendamento 23.81 (proroga della ripresa dei versamenti, attuale lettera e-ter) ad una modifica dell'arco temporale della proroga, al fine di limitarla al 31 ottobre 2019 e la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso – sul medesimo emendamento – parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica del termine dal 1° gennaio 2020 (inizialmente previsto) al 31 ottobre 2019. La condizione, come visto, è stata accolta.

**Il prospetto riepilogativo** – riferito al testo iniziale del decreto-legge – non considera le norme.

---

<sup>89</sup> Si tratta dei comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016.

<sup>90</sup> Più in particolare, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

<sup>91</sup> 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 157 del 16/05/2019.

**La relazione tecnica** – riferita al testo iniziale del decreto-legge – ribadisce, con riferimento alla lettera *a*), che gli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi sono posti a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189/2016.

La lettera *b*) disciplina una speciale procedura semplificata per l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi che viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta.

La lettera *c*) fa sì che il proprietario che alieni il proprio diritto sull'immobile entro due anni dal completamento degli interventi realizzati con i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non incorra nella dichiarazione di decadenza dalle provvidenze.

La lettera *e*) introduce la possibilità di finanziare l'analisi di risposta sismica locale nell'ambito del contributo riconosciuto e precisa che per evitare gli accentramenti nell'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, il Commissario straordinario con proprio provvedimento fissa il numero e l'importo complessivo massimo degli incarichi assumibili dagli stessi.

Le disposizioni hanno natura procedurale, per tale motivo non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti riferiti all'articolo non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alla lettera *c*), che fa venire meno una causa di decadenza dai contributi precedentemente prevista, non si formulano osservazioni, posto che gli stessi sono comunque destinate ad operare nel quadro e nel limite delle risorse assegnate al Commissario straordinario.

Con riferimento alla lettera *e-ter*), non corredata di relazione tecnica – la quale proroga di cinque mesi la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi a causa degli eventi sismici in Italia centrale – risulta necessario acquisire i dati e gli elementi posti a base della quantificazione dell'onere, indicato in 5 milioni per il 2019. Infatti, ove si assuma (prudenzialmente e in linea con le stime riferite a precedenti proroghe) che i contribuenti optino per il versamento in 120 rate mensili senza interessi in luogo del versamento in unica soluzione – l'onere potrebbe non coincidere con quello indicato dalla norma in esame.

Infatti, stante un importo dei versamenti sospesi di 118 milioni (debiti tributari) e di 118,283 milioni (debiti contributivi), desumibile dalla RT al DL n. 55/2018 (art. 1), la proroga della decorrenza per cinque mensilità comporterebbe oneri per circa 9,8 milioni per il 2019 [(118+118,283): 120 x 5].

Con riferimento alle lettere *b*-ter e *d*-bis – che indicano criteri di equivalenza e di priorità nell’ambito della ricostruzione privata e pubblica – si osserva che le norme sono destinate ad operare a valere sulle relative contabilità speciali e nei limiti delle risorse ivi disponibili: andrebbe comunque confermato che le nuove norme non pregiudichino interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

#### **ARTICOLO 23, comma 1-*bis***

#### **Contributi per i comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto 2016**

**La norma**, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 in possesso di determinati requisiti, al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, è assegnato un contributo di euro 5 milioni. All’onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’emendamento, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

**In merito ai profili di quantificazione** si osserva che dal tenore letterale della norma non è possibile evincere in via immediata quale sia la platea dei comuni ammessi alla fruizione del contributo. Tanto premesso, dovrebbe essere chiarito se il contributo di 5 milioni debba intendersi come importo complessivo da ripartire per l’esercizio 2019 (come sembrerebbe evincersi dalla norma di copertura).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che la disposizione in esame provvede agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti colpiti da eventi sismici del 2016, nel limite massimo di 5 milioni

di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

#### **ARTICOLO 23-bis**

#### **Svolgimento anno scolastico nelle aree colpite dal sisma**

**Normativa vigente.** L'articolo 18-bis del D.L. n. 189/2016 reca misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, stabilendo che i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possano derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Tale facoltà è concessa con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici degli anni 2016 e 2017, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati. Inoltre i medesimi dirigenti possono: a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti da norme vigenti. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica (comma 1).

Per l'adozione delle misure sopra descritte è stata autorizzata una spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro 10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019, che si configurano quindi quali limiti massimi di spesa (comma 2). È previsto, altresì, il monitoraggio delle spese per il personale docente e ATA, anche al fine di disporre i necessari interventi nel caso in cui si fossero verificati scostamenti rispetto al fabbisogno previsto (comma 3).

Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome possono individuare i supplenti da nominare (in deroga all'articolo 4 della *legge n. 124/1999*), fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli USR pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande (comma 4). È infine disposta la copertura dell'onere al comma 5.

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, modifica la disposizione sopra descritta al fine di stabilire che le misure ivi previste trovino applicazione anche nel

corso dell'anno scolastico 2019/2020 e siano finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche nelle aree colpite da terremoto nel 2016 e 2017 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia [comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*)].

Conseguentemente viene modificata l'autorizzazione prevista aumentando la spesa autorizzata nel 2019 da 4,5 a 6 milioni e prevedendo una nuova spesa di 2,25 milioni per il 2020, che trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [comma 1, lett. *d*) ed *e*)].

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari

**In merito ai profili di quantificazione**, pur rilevando che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa, si osserva che - in assenza di una RT che espliciti i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione della medesima autorizzazione di spesa - appare necessario acquisire i relativi elementi di stima, al fine di verificare la congruità dello stanziamento a fronte della proroga introdotta e dell'estensione delle misure ai comuni di Ischia colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 23-*bis* estende all'anno scolastico 2019/2020 e ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia le disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016. Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte, l'articolo 23-*bis* del provvedimento in esame modifica l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 18-*bis*, aumentandola da 4,5 milioni di euro a 6 milioni di euro per il 2019 e prevedendo un'ulteriore spesa, pari a 2,25 milioni di euro, per il 2020. A tale onere - pari quindi a 1,5 milioni di euro per il 2019 e a 2,25 milioni di euro per il 2020 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

## ARTICOLO 24

### **Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo**

**La norma**, non modificata dal Senato, interviene sul comma 11 dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016, al fine di precisare che devono essere considerate pericolose (quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11) le macerie in cui sia presente amianto (anche a seguito di ispezione visiva) oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire in percentuale superiore allo 0,1% [comma 1, lettera *a*]).

Viene, quindi, prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-*ter*, del D.L. n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 [comma 1, lettera *b*]).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, andrebbe confermata la conformità delle disposizioni in esame alla disciplina europea al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

## ARTICOLO 25

### **Compensazione ai comuni delle minori entrate per esenzione di imposte comunali**

**Normativa previgente.** L'art. 1, co 997-998, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'esenzione dall'imposta per le insegne e per l'occupazione di suolo pubblico in favore delle attività commerciali aventi sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (co. 997). Per le modalità applicative si rinvia ad apposito regolamento ministeriale (co. 998). Alla disposizione sono ascritti effetti di minori entrate tributarie, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della PA, pari a 5 milioni di euro annuo dal 2019.

**La norma** reca una novella ai citati commi 997 e 998 della legge di bilancio 2019. In base alla nuova formulazione:

- l'esenzione dalle imposte comunali<sup>92</sup> (insegne ed occupazione luogo pubblico) è riconosciuta limitatamente alle annualità 2019 e 2020;
- viene previsto il rimborso in favore dei comuni interessati.

In merito al profilo finanziario, il comma 2, modificato dal Senato, stabilisce che ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in termini di solo saldo netto da finanziare si provvede ai sensi del successivo articolo 29.

La modifica apportata dal Senato al comma 2 si limita ad esplicitare nel testo quanto indicato dalla relazione tecnica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Limitazione al 2020 del regime di esenzione						5,00			5,00
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Compensazioni finanziarie ai comuni	5,00	5,00							
Maggiori spese per i comuni						5,00			5,00

La **relazione tecnica** afferma che, sotto il profilo delle minori entrate dei tributi comunali interessati, è confermata la stima indicata nella relazione tecnica del citato comma 997 (5 milioni di euro su base annua). Pertanto, considerata la modifica introdotta dalla presente disposizione, le minori entrate sono previste per le sole annualità 2019 e 2020.

Inoltre, rispetto a quanto scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio per il 2019, si determina un onere in termini di saldo netto da finanziare di 5 milioni di euro nelle predette annualità, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 29.

La Nota del Governo depositata il 14 maggio 2019 ribadisce quanto indicato nella relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che non sono forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere (5 milioni per ogni annualità

<sup>92</sup> Nella nuova formulazione viene indicata l'imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché TOSAP e COSAP.

interessata), che non risulta configurato come limite massimo di spesa. In proposito andrebbero acquisiti i relativi elementi di stima.

## **ARTICOLO 26**

### **Ristoro dei danni subiti da attività economiche e privati a seguito di eventi calamitosi**

**Le norme** modificano in vari punti il D.lgs. n. 1/2018 recante il Codice della protezione civile.

L'articolo 25, comma 2, lett. *f)*, del Codice prevede che con le ordinanze di protezione civile si dispone sull'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *e)* (relativa alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

Le norma sopra descritta viene riformulata nel senso di stabilire che con le ordinanze di protezione civile, si dispone, tra l'altro, l'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *e)*, anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28 del D.lgs. n. 1/2018 [comma 1, lettera *a)*].

Viene altresì modificato l'articolo 28 del Codice della protezione civile.

Il citato articolo 28 disciplina le misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. In particolare, per l'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive con deliberazioni del Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e nel rispetto di criteri come la definizione di massimali e metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale e, in caso di danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, la previsione di contributi per la delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località del territorio nazionale, nonché l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Le modifiche prevedono che l'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro avvenga con delibera del Consiglio dei ministri, che la delocalizzazione (conseguente ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive) per la quale è prevista la corresponsione di eventuali contributi pubblici sia, ove possibile, temporanea e comunque limitata alla medesima regione, ed infine viene soppressa la previsione di successive ordinanze di protezione civile per disciplinare modalità e termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria [comma 1, lettera *b*]).

Viene quindi stabilito che il Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi individui con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro (comma 2).

Infine, con modifica intervenuta al Senato, si prevede che per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 422 al 428-*ter*, della legge n. 208/2015 (comma 2-*bis*).

Le norme citate prevedono la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile per la successiva istruttoria. Le finalità da perseguire e i criteri a cui attenersi nella concessione dei citati contributi dovranno essere stabiliti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri (comma 422).

Si prevedono finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. In tali territori viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti, di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del D.L. n. 269/2003, e la garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 423).

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (commi da 424 a 426).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro (comma 427).

Le modalità attuative dei commi in esame (da 422 a 427) sono definite con ordinanze di protezione civile e finalizzate ad assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423 (comma 428).

Con ordinanza sono disciplinati, per le imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati (comma 428-*bis*).

Conseguentemente, si prevede che, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui sopra i benefici sopra previsti e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie (comma 428-*ter*).

**Il prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, non considera le norme.

**La relazione tecnica**, riferita al testo originario, sul comma 1 fa presente che per il ristoro dei danni a privati ed attività produttive riguardanti gli eventi occorsi dal 2013 al 2015 sono stati stanziati, nel 2016, ai sensi della procedura di cui ai commi 422-428-*ter* della legge n. 208/2015, rispettivamente circa 140,3 milioni di euro e 74,1 milioni di euro, mentre per gli eventi occorsi nel 2016-2017 sono stati stanziati, nel 2018, circa 72 milioni di euro per i privati e 66 milioni di euro per le imprese. Pertanto, la media annua degli stanziamenti destinati a privati ed imprese risulta essere di circa 70 milioni di euro ed è coerente con la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali.

Sul comma 2, la RT si limita ad illustrare la disposizione.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere essenzialmente procedurale delle disposizioni in esame.

#### **ARTICOLO 26-*bis***

#### **Misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

**Le norme** dispongono quanto segue.

Si introduce una modifica all'articolo 39, co. 1, del decreto legge n. 109/2018<sup>93</sup> al fine di estendere la disciplina della impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione delle seguenti aree interessate da eventi sismici (comma 1):

- Abruzzo (sisma aprile 2009);
- Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (sisma maggio 2012);
- Regioni dell'Italia centrale indicate nell'allegato 1 al decreto legge n. 189/2016.

Inoltre, si estende al 2019 l'esenzione IMU prevista in favore degli immobili situati nelle regioni Lombardia e Veneto interessati dal sisma del maggio 2012. Ai conseguenti oneri si provvede con le risorse previste a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 985, della legge di bilancio 2019<sup>94</sup> (comma 2).

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che l'estensione dell'esenzione IMU comporta oneri per la cui copertura si provvede a valere delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 985, della legge di bilancio 2019. Quest'ultima norma ha esteso al 2019 l'esenzione IMU per i fabbricati situati in Emilia Romagna resi inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012: la relazione tecnica stimava i relativi oneri in 15,75 milioni di euro "sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali per la quantificazione del rimborso ai comuni interessati del minor gettito per l'anno 2018, considerata la nuova platea di applicazione della proroga e l'andamento della ricostruzione". Pertanto, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2019, la cui stima riguardava i soli fabbricati situati in Emilia Romagna, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la congruità delle risorse indicate a fornire copertura finanziaria agli oneri recati dalla norma in esame, che estende il beneficio ai fabbricati situati nelle regioni Lombardia e Veneto.

---

<sup>93</sup> Alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

<sup>94</sup> Il richiamato comma 985 ha esteso al 2019 l'esenzione IMU per i fabbricati situati in Emilia Romagna resi inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012. Gli oneri sono stati stimati dalla relazione tecnica in 15,75 milioni di euro.

## ARTICOLO 27

### Presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

**Normativa previgente.** L'art. 1, comma 688, della legge n. 205/2017 al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego<sup>95</sup> delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania<sup>96</sup> (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2019 l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Ai fini dell'attuazione della disposizione in riferimento è stata autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare<sup>97</sup> e di euro 2.463.203 per il personale di polizia<sup>98</sup>.

**La norma** – non modificata nel corso dell'esame al Senato – introduce l'articolo 18-*bis* nel DL n. 109/2018.

L'art. 19, comma 1, del DL n. 109/2018 ha intestato al Commissario straordinario per la ricostruzione una contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma 6-*ter*, del DL n. 148/2017<sup>99</sup>, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all'art. 1, comma 765, della legge n. 205/2017 che ha disposto l'istituzione di Fondi per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017<sup>100</sup>. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei summenzionati territori e per l'assistenza alla popolazione (comma 2). La contabilità speciale in oggetto è stata incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 per effetto del decreto in riferimento (comma 3).

La nuova disposizione introdotta prevede l'integrazione di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, del contingente di personale militare di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) da destinare<sup>101</sup> al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (comma 1, cpv. Art. 18-*bis*, comma 1).

---

<sup>95</sup> Di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

<sup>96</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013.

<sup>97</sup> Di cui all'art. 24, comma 74 del DL n.78/2009

<sup>98</sup> Di cui all'art. 24, comma 75 del DL n.78/2009.

<sup>99</sup> L'art. 2, comma 6-*ter*, del DL n. 148/2017, ha autorizzato una spesa di 20 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per il 2020, che affluiscono in apposito fondo, per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

<sup>100</sup> L'art. 1, comma 765, della legge n. 205/2017, ha istituito un fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

<sup>101</sup> Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008. Queste, in particolare, prevedono che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 418.694 per il 2019, si provvede a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale - di cui all'articolo 19 del DL n. 109/2018 - intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia (comma 1, cpv. Art. 18-*bis*, comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione ed evidenzia che, al fine di rafforzare il dispositivo di vigilanza e sicurezza della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, il contingente di personale militare pari a 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio 2018 è incrementato di 15 unità dalla data del 18 aprile e fino al 31 dicembre 2019.

Per la quantificazione del relativo onere, pari ad euro 418.694 per il 2019, la RT fornisce i seguenti parametri:

Per le *spese di personale* si è tenuto conto di:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico**. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del DPR n. 917/1986<sup>102</sup>) e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP dell'8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- **compenso per lavoro straordinario**. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12,636 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS: 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Per le *spese di funzionamento* sono stati contabilizzati oneri per:

---

<sup>102</sup> Secondo tale disposizione, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc. Per il personale impiegato nella sede di servizio, l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.

Per le spese una tantum (indennità di marcia/missione/per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro:

- euro 1.400 circa per 15 militari impiegati dal 18 aprile al 31 dicembre 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 5/7 giorni (6 giorni in media), al costo giornaliero di euro 235 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 45.000.

Il totale degli oneri viene sintetizzato dalla relazione tecnica nella tabella riportata a seguire.

(euro)

ONERI DI PERSONALE				
	unità	costi unitari	costo/mese	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	15	29,44	13,248	113.933
Straordinario	15	16,76	3.645	43.744
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>16.893</b>	<b>157.677</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
Vitto strutture civili	1.5	15,00	6.750	58.050
Alloggio strutture civili	15	35,00	15.750	135.450
equipaggiamento/vegiario	15	1,45	653	5.613
funzionamento automezzi	3	20,00	1,800	15,480
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>24.953</b>	<b>214.593</b>
ONERI <i>UNA TANTUM</i>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				1.424
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				45.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>46.424</b>
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	Costo dal 18/04 al 31/12/2019 (258 gg.)
ONERI DI PERSONALE			16.893	157.677
ONERI DI FUNZIONAMENTO			24.953	214.593
<b>TOTALE ONERI:</b>			<b>41.846</b>	<b>372.270</b>
ONERI UNA TANTUM				46.424
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>41.846</b>	<b>418.694</b>

La RT riferisce che alla copertura degli oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del DL n. 109/2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, che presenta capienza sufficiente anche tenuto conto degli interventi programmati, dei lavori già in corso di esecuzione o di affidamento.

Nel corso dell'**esame presso il Senato** sono stati chiesti<sup>103</sup> chiarimenti in merito alla stima delle spese riferibili alle componenti *una tantum*; inoltre, con riguardo alle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, del DL n. 109/2018 intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia, è stato chiesto di confermare l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni perfezionati o in corso di perfezionamento, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate. Nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato messa a disposizione<sup>104</sup> dei senatori della 5<sup>a</sup> commissione, in risposta alle osservazioni formulate, è

<sup>103</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 150 del 07 maggio 2019.

<sup>104</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 152 del 14 maggio 2019.

stata confermata la possibilità di utilizzare le risorse della contabilità speciale. Con riguardo agli oneri *una tantum* è stato chiarito che l'importo di euro 45.000 rappresenta l'esito di una stima programmatica di spese che non trovano dedicata valorizzazione nell'ambito della scheda di quantificazione finanziaria (cioè spese per i trasporti da e per l'Isola di Ischia sia per il personale che per gli automezzi; acquisto di dispositivi di protezione individuale; eventuali oneri per il ripristino in efficienza di mezzi e materiali impiegati). Nella fattispecie, la stima degli oneri *una tantum*, insieme alla complessiva quantificazione finanziaria di tutta dell'operazione, è da intendersi come limite di spesa entro cui condurre tutte le attività previste nella considerazione, altresì, che la norma non prevede un dedicato finanziamento a favore del dicastero e che i relativi oneri, ai sensi dell'art. 19 del DL n. 109/2018, andranno rendicontati a consuntivo al commissario straordinario cui è intestata apposita contabilità speciale per le finalità di cui all'art 17 del citato decreto. In questo senso, nelle more della prevista rendicontazione e del successivo ristoro delle spese effettivamente sostenute di cui trattasi, il sostegno finanziario e, con esso quello economico del personale impiegato, sarà comunque assicurato attraverso le generali disponibilità di bilancio della Difesa

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (15 unità militari per il presidio delle aree dell'isola d'Ischia colpite dal sisma del 2017) del contingente impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. "Operazioni strade sicure"). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 418.694 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il suddetto maggior onere risulta limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono complessivamente analoghi a quelli evidenziati nelle relazioni tecniche relative a precedenti interventi di proroga e rifinanziamento delle "Operazione strade sicure" (da ultimo l'art. 1, comma 688, della legge di bilancio 2018).

Nulla da osservare in merito all'impiego, per finalità di copertura dell'onere, delle risorse della summenzionata contabilità speciale; ciò nel presupposto dell'effettiva disponibilità di tali risorse, al netto di quelle già impegnate, e dell'adeguatezza delle stesse a fronteggiare gli oneri in questione.

## ARTICOLO 28

### Modifiche al D.lgs. n. 259/2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"

**La norma** detta disposizioni volte a consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert"), finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

In particolare, il comma 1 alla lettera *a*) introduce, nel testo dell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, le seguenti nozioni funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;
- servizio di Cell Broadcast Service: servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- messaggio IT-alert: messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;
- servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

Al comma 1, lettera *b*), si introduce una nuova finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Nuovo articolo 4, comma 3, lettera *b-bis*) del D.lgs. n. 259/2003.

La lettera *c*) aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’interesse dei cittadini, quella di garantire l’attivazione del servizio IT-alert<sup>106</sup>.

La lettera *d*) include, tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini.

La lettera *e*) sopprime la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali<sup>107</sup>.

La lettera *f*) integra l’allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene l’elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri. A tale elenco viene aggiunta la condizione di garantire l’attivazione del servizio IT-alert<sup>108</sup>.

La lettera *g*) integra l’allegato n. 25 (articolo 40) del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo il nuovo comma 4-*bis* che consente agli enti pubblici territoriali, previo consenso del Ministero, di rendere partecipi all’utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell’ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l’obbligo del pagamento dei corrispettivi rimanga in capo all’Ente titolare dell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione a quest’ultimo della minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi che sono dovuti per le autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all’articolo 32 (dell’allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Il comma 2 prevede l’emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di un apposito DPCM che dovrà individuare:

- a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l’erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all’innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
- b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;

---

<sup>106</sup> Nuovo articolo 13, comma 6, lettera *g-bis*).

<sup>107</sup> Abrogazione dell’articolo 144, comma 1 lettera *e*).

<sup>108</sup> Introduzione del punto 12-*bis* all’allegato n. 1, parte A.

- c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert;
- e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
- f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in esame non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, modificato al Senato, fornisce una definizione di "apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 1044, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto dal 1° giugno 2019 l'obbligo per le aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale.

In particolare, nella definizione si fa riferimento ai ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N (automobili e veicoli per trasporto merci), nonché ai ricevitori con sintonizzatore radio e dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti per cui il ricevitore radio è puramente accessorio.

Nella modifica intervenuta al Senato, inoltre, sono state introdotte le seguenti proroghe:

- per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N (veicoli per trasporto merci), gli obblighi previsti al comma 1044 sopra descritto di commercializzazione al consumatore decorrono dal 31 dicembre 2020;
- per i veicoli nuovi della categoria M (automobili), sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** afferma che l'istituzione del servizio di allertamento IT-alert non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che il relativo fabbisogno viene ricompreso tra i servizi offerti dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come accade negli altri Paesi dove sono stati attivati analoghi sistemi di allertamento. La RT chiarisce che il DPCM previsto al comma 2 potrà già disciplinare i criteri e le modalità per l'eventuale corresponsione di contributi, nazionali o europei, volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e della gestione operativa della piattaforma, posto che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, tale provvedimento dovrebbe comunque essere adottato.

Secondo la RT la disposizione interpretativa di cui al comma 5 ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'esame presso il Senato, **il Governo** ha dichiarato<sup>109</sup> che il servizio di allertamento IT-ALERT – istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – costituisce un servizio offerto dagli operatori e gestori di telefonia mobile, come sistema di comunicazione. Si anticipa la previsione dell'art. 110 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018), ove è previsto che "entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati.". La prestazione connessa alla trasmissione del messaggio IT-Alert, nel quadro delineato dal decreto, non è una condizione contrattuale che gli operatori possono adottare, bensì un obbligo per gli Operatori di comunicazioni elettroniche (ovvero per i fornitori di servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero), intrinsecamente gratuito per i cittadini riceventi i messaggi IT-Alert ed interamente in capo agli Operatori stessi in considerazione dell'obbligo derivante dalla norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in merito al servizio IT-alert.

Con riferimento alle attività demandate al Ministero dello sviluppo economico per l'attivazione del servizio e alla protezione civile per l'invio dei messaggi, andrebbe confermato che tali nuovi compiti possano essere svolti avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>109</sup> Nota depositata presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) nella seduta del 14 maggio 2019.

## ARTICOLO 29, commi 1 e 1-bis

### Norma di copertura

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che l'articolo 29, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, indica i mezzi tramite cui far fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8 (Istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici), 20 (esenzione imposte dirette ed IMU/TASI nei comuni colpiti dal sisma, ricompresi nell'ambito di applicazione del presente decreto) e 25 (compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione delle imposte per occupazione del suolo pubblico e sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili)<sup>110</sup>. In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri si provveda attraverso le seguenti modalità:

*a)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità;

*b)* quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66<sup>111</sup>, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3050)<sup>112</sup>. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle

---

<sup>110</sup> Tali oneri sono complessivamente pari a 55 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,928 milioni di euro per l'anno 2020, a 89,990 milioni di euro per l'anno 2021 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

<sup>111</sup> Si rammenta che, ai sensi della disposizione in commento, in esito all'effettuazione del riaccertamento straordinario dei residui passivi viene quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, per i residui passivi iscritti in bilancio si provvede, con apposito del Ministro dell'economia e delle finanze, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>112</sup> Si fa presente che, in base alla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), lo stanziamento del Fondo di parte corrente, iscritto sul capitolo 3050 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta pari per l'anno 2019 a 65.514.647 euro.

risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche tenendo conto della riduzione del medesimo Fondo disposta, in misura pari a 4,15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,3 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 22, comma 2, lettera *Ob*), del presente provvedimento. Inoltre, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla natura di parte corrente del Fondo in parola, giacché tale specificazione non risulta espressamente indicata nel testo;

*c)* quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa ad interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009<sup>113</sup>. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

*d)* quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione, in termini di solo saldo netto da finanziare, delle somme iscritte per i medesimi anni nel programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», appartenente alla missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, andrebbe acquisita dal Governo un'indicazione di maggior dettaglio circa il/i capitolo/i interessato/i dalla riduzione in oggetto, anche in considerazione del fatto che il citato programma risulta costituito in prevalenza da capitoli di spesa avente natura obbligatoria<sup>114</sup>.

Il successivo comma 1-*bis* dell'articolo 29 provvede, infine, alla copertura degli oneri - pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 - derivanti dalle spese per

---

<sup>113</sup> Si osserva che le risorse in parola risultano allocate sul capitolo 8005, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta una dotazione di circa 1,5 miliardi di euro per il 2019 e di 300 milioni di euro per il 2020.

<sup>114</sup> Si segnala, infatti, che il citato programma di spesa presenta una dotazione di bilancio complessivamente pari a circa 73 miliardi di euro per il 2019, a circa 72 miliardi di euro per il 2020 e a circa 69 miliardi di euro per il 2021, di cui però solo una quota proporzionalmente assai ridotta appare riconducibile a fattori legislativi ovvero a spese di adeguamento al fabbisogno.

l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e l'ammodernamento delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 4-*sexies* del presente decreto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017.

Al riguardo, rinviandosi a quanto illustrato relativamente ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 4 per quanto riguarda l'anno 2019, appare necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità considerate e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.